



HAFLINGER
ITALIA



Haflinger Italia

REGOLAMENTI A.N.A.C.R.HA.I.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
CAVALLI DI RAZZA HAFLINGER IN ITALIA

Haflinger Italia




INDICE

- **STATUTO A.N.A.C.R.HA.I.**
- **REGOLAMENTO ELETTORALE**
- **DISCIPLINARE DI LIBRO
GENEALOGICO**
- **NORME TECNICHE**
- **SCHEDA MORFOLOGICO
LINEARE**
- **DISCIPLINARE DELLE MOSTRE
UFFICIALI**
- **DISCIPLINARE CORPO DEGLI
ESPERTI**



HAFLINGER
ITALIA

Haflinger Italia



STATUTO A.N.A.C.R.HA.I.



HAFLINGER
ITALIA

Statuto A.N.A.C.R.HA.I. approvato MIPAAF con Prot.n°0336836 del 29/07/2022

ART. 1- COSTITUZIONE e SEDE

L'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger in Italia, legalmente costituita in data 20 dicembre 1971, riconosciuta giuridicamente con D.P.R. n.637 del 05/10/1974 ha sede nel Comune di Scarperia e San Piero (FI) ed è regolata dal presente Statuto.

ART. 2 - SCOPI

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro e svolge la sua attività nel territorio nazionale e all'estero.

Nel rispetto della propria autonomia, indipendenza giuridica, economica, finanziaria e organizzativa e, ove non risulti in contrasto rispetto agli impegni assunti dall'Associazione nel quadro dei progetti comunitari e nazionali ai quali la stessa prende parte e rispetto alla vigente normativa in materia di riproduzione animale, l'Associazione può aderire ad Organizzazioni nazionali, estere e internazionali aventi scopi affini.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 - OGGETTO

1. L'Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire alla conservazione e al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione dei cavalli di Razza Haflinger, Noriker e altre Razze equine e asinine. L'ammissione a soci di allevatori di altre razze è soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo, che ne può rifiutare l'ammissione qualora lo ritenga opportuno.

Particolarmente:

- a) nel quadro delle direttive impartite dal Mipaaf e dalla Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione, cura la tenuta del Libro Genealogico d'origine della Razza Haflinger, Noriker e altre Razze, svolge l'attività di Ente Selezionatore e predispone programmi genetici da sottoporre per l'approvazione all'Autorità Competente;
- b) promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con enti ed organismi nazionali ed esteri e con le Amministrazioni pubbliche competenti;
- c) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall'Amministrazione Pubblica;
- d) promuove e collabora alla organizzazione di congressi e/o manifestazioni zootecniche atte ad evidenziare i progressi realizzati attraverso la selezione, integrandole e sviluppandole anche ai fini economici;
- e) svolge per i fini di cui sopra, nonché per la valorizzazione del cavallo e del relativo materiale genetico, tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo, fra l'altro, al deposito del marchio;
- f) favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- g) promuove ed attua la certificazione del prodotto (latte, carne, ecc.), anche depositando il relativo marchio.
- h) cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;

i) svolge azione promozionale per la diffusione della razza anche all'estero ed a tale scopo promuove e partecipa alla costituzione di enti rivolti allo scopo medesimo, nonché attività sportive, ludiche e prove attitudinali;

j) può allevare bestiame, condurre aziende agricole, Centri Genetici e Centri di produzione di materiale seminale e di embrioni, al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza;

k) svolge e promuove l'attività di assistenza tecnica, la disseminazione delle conoscenze e la formazione degli allevatori;

l) Progetta e promuove l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità degli animali allevati, nonché del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento dei predetti animali.

Titolo II - DEI SOCI

ART. 5- I SOCI

Possono far parte dell'Associazione:

a) Allevatori, singoli o associati, purché allevino almeno un capo grosso regolarmente iscritti nel Libro genealogico, come determinato ai sensi della tabella equiparativa di cui al successivo art. 8;

b) Cooperative ed Organizzazioni aventi per scopo la valorizzazione dei risultati dell'attività selettiva della razza, che non svolgono attività di selezione e miglioramento genetico.

c) Federazioni provinciali relativi alla razza Haflinger situate nelle province autonome di Trento e Bolzano in considerazione delle previsioni di cui alla vigente disciplina sulla riproduzione animale, a tali Federazioni è riconosciuta la rappresentanza degli allevatori persone fisiche o persone giuridiche alle stesse associati in seno all'ANA.

La quota di partecipazione o il contributo associativo è intrasmissibile per atto tra vivi.

ART. 6 - MODALITA' ADESIONE

Gli allevatori (o gli enti) di cui all'art. 5 che intendano far parte dell'Associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, dichiarando di accettarne incondizionatamente lo Statuto e, nel caso di cooperative ed organizzazioni, allegando una copia del proprio atto costitutivo e dello Statuto.

La domanda, sottoscritta dall'allevatore o, per le cooperative e le organizzazioni, dal legale rappresentante, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto in vigore, da relazione da cui appaiano chiaramente l'ordinamento e la struttura organizzativa, operativa e finanziaria, nonché, per le cooperative e le organizzazioni, dalla copia della documentazione attestante il riconoscimento, deve indicare la ragione sociale, il nome, il numero dei propri soci e la consistenza globale del patrimonio zootecnico degli stessi ovvero la quantità globale del prodotto rappresentato.

Sulla ammissione dei Soci delibera il Consiglio Direttivo.

Contro la deliberazione di rigetto, che deve essere motivata sulla base del requisito richiesto dall'art. 5 per l'ammissione a socio, può, entro un mese dalla comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea Generale dell'Associazione, che si pronuncia in via definitiva.

ART. 7- QUOTE E CONTRIBUTI

Ogni Socio deve versare:

a) una quota di iscrizione "una tantum", il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;

b) una quota annuale dell'ammontare determinato dal Consiglio Direttivo in rapporto al bestiame o agli interessi rappresentati;

c) contributi integrativi infruttiferi per fare fronte a esigenze finanziarie connesse con lo svolgimento di attività ordinarie e straordinarie, da fissarsi sempre con le norme e i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi di cui sopra, essendo versamenti a fondo perduto, non sono in alcun caso ripetibili.

ART. 8- DEI CAPI

Agli effetti della determinazione del numero minimo dei capi posseduti di cui all'art. 5, il patrimonio zootecnico viene rapportato a capi grossi e calcolato in base alla seguente tabella equiparativa:

1. giovenca, cavallo = 1 capo grosso;
2. puledri = 1/2 (mezzo) capo grosso;

Si definisce un Cavallo o giovenca il soggetto sottoposto a una valutazione Morfologica Lineare ed iscritto in uno dei registri in selezione del Libro Genealogico. Mentre si definiscono puledri tutti quei soggetti non sottoposti a tale valutazione e quindi iscritti al Registro di Base.

ART. 9- DIRITTI DEI SOCI E REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

La partecipazione all'Assemblea Generale dell'Associazione ed ai Comitati di Razza Territoriali e l'esercizio di tutti i diritti sociali spetta ai soci in regola con l'adempimento delle quote e dei contributi di cui all'articolo 7 secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

A tutti gli effetti la rappresentanza dei soci dell'Associazione, è esercitata da colui cui la rappresentanza è attribuita secondo le vigenti norme di legge.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile dell'Associazione nonché ai diritti ed obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze degli allevatori ed al sistema e modalità di votazione, saranno disciplinati da apposito regolamento associativo approvato dall'Assemblea Generale degli allevatori, con il parere preventivo del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs n. 52/2018.

ART. 10- OBBLIGHI DEI SOCI

L'adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) l'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli Organi dell'Associazione, aventi efficacia vincolante per i soci;
- b) l'osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione;
- c) il regolare pagamento delle quote e dei contributi di cui all'art. 7;
- d) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione o alle attività esercitate dalla medesima;
- e) la non appartenenza o partecipazione ad organismi ed enti i cui scopi sociali o la cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione;
- f) la tempestiva comunicazione nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione a socio.

ART. 11- PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) per mancato versamento dei contributi/quote di cui all'art. 7;
- c) per esclusione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell'Associazione;
- d) per la perdita di uno o più requisiti stabiliti per l'ammissione;
- e) la perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai punti a) e d); dall'Assemblea Generale nei casi di cui ai punti b) e c) e nel caso previsto al punto c), sentito il parere dei Probiviri. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione di quote o contributi versati.

2. Il recesso dall'Associazione ha effetto:

- con lo scadere dell'anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti;
- con lo scadere dell'anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b);
- immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d).

Titolo III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12- DEGLI ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organismo di Vigilanza;
- f) il Collegio dei Probiviri.

ART. 13-DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale dell'Associazione è composta dai Delegati eletti nei Comitati di Razza Territoriali nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, con vincolo di mandato.

Ogni Comitato di Razza Territoriale ha diritto ad un numero totale di voti corrispondente al numero dei Soci rappresentati, secondo quanto previsto all'Art. 9 e all'Art. 17. Non è ammessa la delega tra i delegati.

L'Assemblea Generale deve essere convocata presso la sede legale, o in altra località del territorio nazionale stabilita dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. La convocazione può, con delibera motivata di Consiglio Direttivo,

essere differita oltre il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma, in ogni caso, non oltre il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea viene inoltre convocata su richiesta dell'Organo di Controllo o su richiesta motivata degli associati rappresentanti almeno un decimo del numero totale degli stessi.

La convocazione è inviata dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o inerzia immotivata, da un Vice-Presidente, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo di comunicazione postale od altro mezzo di comunicazione idoneo, indirizzata ai componenti dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza in prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica di Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare.

La seconda convocazione dell'Assemblea Generale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Alle sedute dell'Assemblea Generale, partecipano inoltre, a titolo consultivo, un rappresentante nominato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia e persone di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare.

ART. 14- DEI QUORUM ASSEMBLEARI

Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, l'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente un numero di delegati che rappresenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Salvo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei delegati presenti.

Per modificare lo statuto occorre che siano presenti un numero di delegati che rappresenti almeno i 3/4 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Ai sensi dell'art.6, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018 n.52, le modifiche statutarie devono essere sottoposte al parere preventivo del Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia.

Per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato o delle leggi è necessario che siano presenti un numero di delegati che rappresenti almeno 2/3 degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti almeno i ¾ degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le deliberazioni sono assunte con voto palese.

Della adunanza viene redatto tempestivamente, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15- ATTRIBUZIONI ALL'ASSEMBLEA GENERALE

Spetta all'Assemblea:

- a) determinare il numero, nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nominare i membri elettivi dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri di propria competenza;
- c) nominare il Presidente dell'Organo di Controllo;
- d) approvare il Regolamento Associativo;
- e) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo e le azioni che deve svolgere l'Associazione;
- f) determinare il rimborso delle spese ai componenti il Consiglio Direttivo;
- g) determinare, nei limiti di legge, l'emolumento dell'Organo di Controllo;
- h) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato nei casi previsti dall'art. 11;
- i) deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto;
- j) deliberare su ogni altra materia ad essa demandata dallo Statuto o dalla legge.
- k) Deliberare in merito all'adesione o recesso a Federazioni, Enti e organismi nazionali esteri e internazionali aventi scopi affini.

ART. 16- FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in apertura è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di assenza, dal Vice-Presidente più anziano tra quelli presenti.

Il Presidente dell'Associazione o, chi ne fa le veci, invita quindi l'assemblea a nominare il proprio Presidente.

Assume le funzioni di segretario il Direttore Generale e, in sua assenza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 17-COMITATI DI RAZZA TERRITORIALI

I Comitati di Razza Territoriali sono costituiti da tutti i soci dell'Associazione, il cui nucleo principale dell'azienda ricada in prevalenza nel relativo territorio.

Possono partecipare al Comitato di Razza Territoriale tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola con quanto previsto all'art.9 del presente Statuto.

Ogni Socio partecipante ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblee dei Comitati di Razza Territoriali sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo comunicazione postale, tramite e-mail, od altro mezzo di comunicazione idoneo indirizzata ai soci aventi sede nel territorio e mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le Assemblee dei Comitati di Razza Territoriali sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza od impedimento del Consigliere,

ciascun Comitato di Razza Territoriale è presieduto dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, scelta preferibilmente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Ha funzione di Segretario del Comitato di Razza Territoriale il Direttore Generale dell'Associazione, o persona da Lui designata.

L'Assemblea del Comitato di Razza Territoriale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno la metà più uno dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

È ammessa la delega, ma ogni associato non può, nell'Assemblea del Comitato di Razza Territoriale, rappresentare per delega più di due soci. La delega, per essere valida, deve risultare da atto scritto, anche in calce all'avviso di convocazione dell'Assemblea del Comitato di Razza Territoriale e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea del Comitato di Razza Territoriale. La delega non può essere conferita ai membri degli Organi Amministrativi o di Controllo dell'Associazione, né ai dipendenti della stessa.

Ciascuna Assemblea dei Comitati di Razza Territoriale elegge i delegati all'Assemblea Generale, i quali durano in carica fino all'espletamento all'Assemblea Generale per la quale sono delegati ed esprimono i diritti di voto loro spettanti con vincolo di mandato, ricevuto nel rispettivo Comitato di Razza Territoriale.

Possono essere delegati all'Assemblea Generale solo i soci dell'Associazione in regola con quanto previsto all'art. 9 dello Statuto.

L'Assemblea dei Comitati di Razza Territoriale inoltre nomina ed elegge i membri del Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art. 6 del Regolamento Elettorale.

I Comitati di Razza Territoriale costituiscono il luogo di confronto tra gli associati della relativa area territoriale e, salvo che per la nomina dei delegati all'Assemblea Generale, hanno compiti consultivi e promozionali.

I Comitati di Razza Territoriale non hanno autonomia giuridica, né patrimoniale, né amministrativa.

ART. 18- DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 7 a un massimo di 9 componenti eletti dalle Assemblee dei Comitati di Razza Territoriali e dall'Assemblea Generale. Tale numero è deciso dal numero di Razze rappresentate: Fino a 2 Razze saranno nominati 7 consiglieri, oltre 2 Razze saranno nominati 9 Consiglieri.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti in modo tale da assicurare la rappresentanza delle zone geografiche.

Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, e sono rieleggibili.

Assistono alle sedute del Consiglio Direttivo i componenti dell'Organo di Controllo.

Funge da segretario del Consiglio Direttivo il Direttore dell'Associazione o, in mancanza, un componente designato dal Presidente.

ART. 19- ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) nominare, tra i propri componenti, il Presidente,
- b) nominare, tra i propri componenti, sino ad un massimo di 2 (due) Vicepresidenti qualora lo ritenga opportuno;
- c) fissare la data dell'Assemblea Generale dell'Associazione;
- d) individuare i territori di riferimento dei Comitati di Razza Territoriale;
- e) fissare le date delle Assemblee dei Comitati di Razza Territoriale e nominare i propri componenti incaricati di presiederle;
- f) deliberare in merito alla determinazione del numero di delegati per ogni Assemblea dei Comitati di Razza Territoriale;
- g) nominare i rappresentanti degli allevatori in seno alle Commissioni Tecniche Centrali
- h) deliberare sull'ammissione dei soci, a norma dell'art. 6;
- i) deliberare sull'ammissione di altre razze equine e asinine
- j) deliberare in merito alla perdita della qualità di associato nei casi previsti dall'art. 11;
- k) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dell'Associazione;
- l) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- m) determinare le quote di cui all'art. 7 dello Statuto;
- n) determinare le tariffe dei servizi istituzionali;
- o) amministrare il patrimonio associativo e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria non demandati all'assemblea;
- p) predisporre annualmente i bilanci, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- q) deliberare sullo stare in giudizio;
- r) nominare il Direttore dell'Associazione;
- s) può delegare al Presidente o ad un Vicepresidente parte dei propri compiti;
- t) deliberare sull'eventuale costituzione di Enti e organismi che abbiano finalità compatibili con l'oggetto Statutario;
- u) determinare l'organico del personale e il relativo trattamento economico;
- v) nominare e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti.
- w) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'Assemblea dallo statuto o dalla legge;

ART. 20- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno, presso la sede dell'Associazione o in altra località; è convocato anche quando ne facciano domanda scritta l'Organo di Controllo o almeno 1/3 dei componenti il Consiglio stesso.

La convocazione deve essere inviata cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza a mezzo raccomandata, PEC, telegramma o telefax.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche in audio-conferenza o videoconferenza a condizione che:

- i. i partecipanti possano essere identificati;
- ii. il Presidente e il Segretario della riunione possono regolare lo svolgimento dell'adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, redigere adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- iii. sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente, o, in assenza, il Consigliere più anziano tra quelli presenti.

Funge da Segretario il Direttore Generale dell'Associazione o, in caso di assenza, un delegato del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Ogni componente il Consiglio ha diritto ad un voto.

I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio stesso decadono dalla carica e vengono sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio Direttivo medesimo ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

La stessa procedura viene seguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro così nominato rimane in carica fino alla prossima Assemblea.

Dell'adunanza è redatto tempestivamente su apposito registro il relativo verbale il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 21- DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente espressamente delegato o, in mancanza di delega, il consigliere più anziano di età tra quelli presenti.

Il Presidente può farsi altresì rappresentare da un componente del Consiglio Direttivo espressamente delegato.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ART.22- DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo può essere costituito in forma monocratica ovvero in forma collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea Generale.

In caso di Organo di Controllo in forma monocratica, lo stesso è costituito da un componente dotato dei requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile.

In caso di Organo di Controllo in forma collegiale, lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 e 2399 del codice civile, eletti dall'Assemblea Generale, la quale nomina il Presidente ai sensi dell'art. 2398 del Codice Civile.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Organizzazione e sul concreto funzionamento, con i doveri ed i poteri stabiliti dagli artt. 2403, 2403-bis, 2405, 2406, 2407, 2408 e 2409 del codice civile.

Il compenso dell'Organo di Controllo, del Presidente e del Revisore Legale viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Il componente dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a tre riunioni degli Organi sociali, decade dall'ufficio ai sensi dell'art. 2405 comma 2 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 2405 comma 1 del codice civile, l'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 2429 comma 1 del codice civile, all'Organo di Controllo deve essere consegnato il progetto di bilancio e relativi allegati almeno trenta giorni prima della data prevista per l'Assemblea che deve discuterlo, per la compilazione della propria Relazione.

ART.23- ORGANISMO DI VIGILANZA

Se istituito ai sensi della lett. m dell'art. 19, l'Organismo di Vigilanza (in breve anche "O.d.V.") è nominato dall'Assemblea, in forma collegiale. Esso sarà composto da tre membri, cui uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia, e due nominati dall'Assemblea.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinato ai sensi del decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione dell'Organizzazione.

Il compenso dell'O.d.V. viene fissato dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

ART. 24- DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri, nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge, di cui uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura ed altri due eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualsiasi vertenza che sorgesse fra i Soci e fra questi e l'Associazione nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, di natura non patrimoniale, è devoluta all'esame di un collegio dei probiviri.

Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà ed a dare ad esso immediata esecuzione.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita, salvo il rimborso delle spese (altrimenti è difficile trovare qualcuno disposto).

Titolo IV - PERSONALE E UFFICI

ART. 25- DEL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore dirige l'attività dell'Organizzazione, ha la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, delle eventuali delegazioni e degli uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede e del cui buon funzionamento è responsabile.

Ha la responsabilità del personale e stabilisce le attribuzioni di ognuno e le eventuali successive varianti, adotta tutti i relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari.

Ha la responsabilità amministrativa e contabile dell'Associazione sulla base delle previsioni di cui all'art. 2396 c.c..

Attua, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni del Consiglio Direttivo, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.

Il Consiglio Direttivo - con apposita procura - può delegare al Direttore Generale specifici poteri, nonché affidargli speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

Titolo V - PATRIMONIO SOCIALE –PROVENTI ASSOCIATIVI - ESERCIZIO SOCIALE - SCIOGLIMENTO

ART. 26- DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dai Soci al momento della loro iscrizione in base all'ART. 7, comma a);
- b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinerà alla costituzione di riserve;
- c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione. Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario.

ART. 27- DEI PROVENTI

I proventi associativi sono costituiti:

- a) dai contributi di cui all'art. 7 comma b) e c);
- b) da contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE, da altri Enti Pubblici e privati;
- c) da proventi su servizi prestati ai soci e non soci;
- d) dagli interessi del patrimonio.

Al fine di agevolare il processo di riorganizzazione del sistema, l'Associazione attiva specifiche convenzioni relativamente ai servizi previsti nell'ambito degli adempimenti dell'Anagrafe degli Equidi, con Organizzazioni territoriali operanti a livello regionale e con le Organizzazioni provinciali di Bolzano e Trento secondo quanto stabilito nel Regolamento associativo, di cui all'articolo 9, comma 3 del presente Statuto, da redigere entro 6 mesi dall'approvazione del presente Statuto. Per lo svolgimento delle attività previste nella convenzione, l'Associazione riconoscerà alle predette Organizzazioni territoriali una parte degli introiti del servizio erogato, il cui importo, che dovrà essere congruo, sarà determinato dal Consiglio Direttivo.

ART. 28- DELL'ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno: esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere predisposto il bilancio consuntivo al 31 dicembre e quello preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre secondo quanto previsto dall'art.19 lettera l), all'Assemblea Generale insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo; per quest'ultimo le relazioni sono limitate al solo bilancio consuntivo.

Per la natura e le finalità dell'Associazione, l'esercizio sociale non potrà dar luogo ad utili distribuibili o disponibili. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

ART. 29- DELLO SCIoglimento E DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto sentito il parere dei Ministeri, MIPAAF e MEF, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.30- FORO COMPETENTE

In caso di controversia è competente il Foro di Firenze.

Titolo VI - DISPOSIZIONI GENERALI e NORME TRANSITORIE


ART. 31 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

ART. 32 - NORME TRANSITORIE

1. Si conferisce mandato al Presidente di apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull'Associazione.

Haflinger Italia



REGOLAMENTO ELETTORALE



HAFLINGER
ITALIA

REGOLAMENTO ELETTORALE A.N.A.C.R.HA.I

Art. 1 - Premessa

Il presente Regolamento, sottoposto al parere preventivo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf), è redatto ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger in Italia" (in breve "ANACRHAI").

Gli scopi, l'oggetto e le attività svolte da ANACRHAI sono quelle previste dallo Statuto Associativo; il Regolamento Associativo integra lo Statuto da cui discende la natura del legame associativo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il Presente Regolamento Associativo, disciplina l'applicazione delle indicazioni statutarie ed in particolare stabilisce:

- a) i criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile dell'Associazione;
- b) i diritti e gli obblighi degli Associati, e degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, iscritti al L.G.;
- c) la tutela delle minoranze;
- d) il sistema e le modalità di votazione nei Comitati di Razza;
- e) il sistema e le modalità di votazione per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, ed in generale di tutti gli organi Associativi;
- f) l'attribuzione dei voti in Assemblea Generale;
- g) le modalità di risoluzione delle eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione, garantendo loro la parità di trattamento;
- h) la nomina dei componenti dell'Odv o incarico di revisione legale;
- i) i requisiti per la carica del Direttore;
- j) il codice etico;

Art. 3 - Assetto Tecnico e Amministrativo

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto del disposto statutario e dei Disciplinari del Libro Genealogico, definisce l'assetto tecnico, organizzativo e di gestione amministrativa in funzione in particolare delle necessità legate ai programmi genetici o altri progetti di particolare interesse. L'adeguatezza dell'assetto amministrativo è oggetto di verifica e valutazione da parte dell'Organo di Controllo che può segnalare eventuali esigenze di variazione al Presidente ed al Direttore, i quali sono tenuti ad informare il Consiglio Direttivo che delibererà in merito, e/o se del caso, informerà l'Assemblea dei Soci.

Art. 4 - Diritti e Doveri dei Soci

Fatto salvo quanto contenuto nello Statuto associativo, inclusi i requisiti e le modalità di ammissione e recesso dall'Associazione, si riportano di seguito alcune disposizioni relative ai diritti ed ai doveri degli Allevatori Soci:

A) Diritti degli Allevatori Soci, partecipanti al programma genetico e iscritti al L.G.

Gli allevatori soci dell'ANACRHAI, in regola con le disposizioni contenute negli art.li 7 e 10 dello Statuto, hanno i seguenti diritti:

- Ammissione all'Albo allevamenti e partecipazione al Programma genetico delle Razze.

- Registrazione e iscrizione dei cavalli Haflinger, Noriker e altre Razze nati nei loro allevamenti, nei rispettivi registri del Libro Genealogico, secondo i criteri e le modalità previste nel Disciplinare del Programma Genetico e dal Libro Genealogico oltre che secondo quanto previsto nelle Norme Tecniche.
- Partecipare alle iniziative promosse nell'ambito del Programma genetico e del Libro Genealogico, nel rispetto delle condizioni previste dall'ANACRHAI o dal Disciplinare.
- Disponibilità dei risultati delle valutazioni genetiche dei propri soggetti, effettuate dall'ANACRHAI ai sensi dello specifico Disciplinare, nelle modalità previste dallo stesso.
- Rilascio del documento di identificazione per equidi, provvisto, per gli animali iscritti alle sezioni e registri che lo prevedono nel Programma Genetico, di certificato genealogico, zootecnico, e altre certificazioni, come previsto dal Disciplinare del Programma Genetico del Libro Genealogico e dalle relative Norme Tecniche.
- Accesso ai servizi forniti dall'ANACRHAI, alle condizioni previste dalla stessa.

B) Doveri degli Allevatori Soci partecipanti al programma genetico e iscritti al L.G.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 10 dello Statuto, tutti i Soci dell'ANACRHAI hanno il dovere di rispettare le tutte le disposizioni contenute nello Statuto, nel presente Regolamento Associativo, nel Disciplinare del Programma Genetico e Libro Genealogico e i relativi allegati, oltre alle disposizioni impartite dagli Organi Associativi, dall'Ufficio Centrale, dalla CTC e dagli Organi competenti in materia di sanità animale, in particolare relativamente al benessere animale.

Gli Associati dovranno altresì:

- a) concorrere al finanziamento delle attività dell'Associazione, con le quote stabilite e provvedendo al tempestivo pagamento dei servizi erogati;
- b) ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei bollettari e registri, partecipazioni a mostre od altre manifestazioni del Programma genetico e del Libro Genealogico;
- c) fornire agli organi competenti del Libro Genealogico, chiarimenti e notizie sul proprio allevamento;
- d) sottoporre tutti i soggetti ai controlli sanitari previsti dalle leggi vigenti ed a segnalare tempestivamente il venire meno delle condizioni sanitarie previste. Ciò sarà motivo di sospensione dei rilevamenti in azienda, sino al ripristino delle condizioni suddette.
- e) astenersi da qualsiasi iniziativa in contrasto con l'Associazione, con l'U.C. e con i Disciplinari del Programma Genetico e del Libro Genealogico o che possa risultare lesiva per l'ANACRHAI;
- f) fornire dati o campioni biologici dei propri soggetti iscritti al Libro Genealogico, necessari all'ANACRHAI per lo svolgimento del Programma genetico e/o necessari a progetti o altre attività intraprese dalla stessa;
- g) partecipare con i propri soggetti alle manifestazioni ufficiali organizzate dall'Ufficio Centrale;
- h) astenersi dal partecipare con i propri soggetti, a manifestazioni morfologiche, raduni o rassegne che non seguono le disposizioni dei Disciplinari ufficiali e delle norme tecniche, non autorizzate dall'U.C.
- i) rendere disponibili i soggetti di particolare valore o interesse genetico per i programmi di miglioramento o tutela delle razze, secondo le modalità, i criteri e le indicazioni stabiliti dalle CTC.

Art. 5 - Comitati di Razza: sistema e modalità di elezione dei delegati e dei candidati agli Organi Associativi da eleggere nell'Assemblea Generale.

Gli allevatori soci partecipano all'assemblea del Comitato di Razza in funzione dell'ubicazione geografica dell'allevamento principale (codice allevamento ASL) e possono votare per l'elezione dei delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale in rappresentanza del Comitato di Razza, e per la designazione dei candidati ai diversi Organi Associativi.

Ogni allevatore socio può partecipare ad un solo Comitato di Razza a prescindere dal numero di allevamenti (codici allevamento ASL) posseduti.

I Comitati di Razza sono determinati dal Consiglio Direttivo, e possono essere su base provinciale, regionale, interregionale, o aggregando più regioni limitrofe tra loro e appartenenti alla stessa macro area geografica. La consistenza minima per la costituzione di un Comitato di Razza è di 40 allevamenti iscritti. I comitati territoriali non potranno mai essere in numero superiore al Numero dei Consiglieri (7).

Le convocazioni dei Comitati di Razza sono effettuate mediante i metodi previsti dallo Statuto ivi comprese mail; in ogni caso, ne viene data ampia comunicazione sul sito istituzionale dell'Associazione.

A) Delegati

L'elezione dei delegati avviene, raccolte le candidature in sede di Assemblea del Comitato di Razza, per mezzo di scrutinio segreto nel quale ogni socio allevatore presente esprime un massimo di 2 preferenze. Nel caso in cui la lista dei il numero di candidati contenga nominativi in numero non superiore al massimo dei delegati da eleggere, è ammessa anche l'elezione per acclamazione, se tutta l'Assemblea è concorde. Sono eletti delegati i candidati che nella votazione ottengono il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di voti, il più anziano d'età.

I delegati eletti esprimono in Assemblea Generale i voti loro spettanti con vincolo di mandato, ricevuto nell'Assemblea del Comitato di Razza territoriale. I delegati così eletti restano in carica per tutto il mandato fino al successivo rinnovo delle cariche. Non possono essere eletti delegati coloro che partecipano all'Assemblea esclusivamente su delega del Socio. Per ogni Comitato territoriale, viene eletto almeno un supplente che in caso di rassegna dimissioni prende il posto del delegato appartenente al suo Comitato Territoriale.

B) Candidati alle cariche degli organi associativi

Le designazioni dei candidati ai diversi Organi associativi compete alle Assemblee dei singoli Comitati di Razza con le modalità previste dall'Art. 6 del presente regolamento elettorale, così da assicurare piena democraticità e tutela delle minoranze, garantendo ad ogni Comitato di Razza di proporre le proprie candidature per ogni Organo associativo.

I candidati alla carica di Consigliere debbono essere allevatori Soci di ANACRHAI:

- iscritti al Libro Genealogico Nazionale
- partecipanti al Programma genetico da almeno 2 anni, oppure che dimostrino di aver partecipato attivamente negli ultimi 2 anni ad un minimo di due eventi di LG, quali ad esempio Rassegne, Raduni, Mostre, eventi attitudinali e promozionali del Libro Genealogico, con soggetti che possono essere di proprietà anche di un familiare (coniuge o parente in linea parentale diretta entro il 1° grado), il cui allevamento era iscritto al Libro Genealogico e aderente al Programma genetico.

E' ammessa la candidatura di Soci assenti all'Assemblea del Comitato di Razza, purché gli stessi facciano pervenire all'Assemblea del Comitato di Razza, una dichiarazione di accettazione. Non possono essere candidati coloro che partecipano all'Assemblea esclusivamente su delega del Socio.

I soci che desiderano candidarsi, devono avanzare la propria candidatura allo specifico organo associativo in forma scritta, almeno 30 giorni prima del proprio Comitato di Razza. La candidatura potrà essere trasmessa ad ANACRHAHAI per raccomandata, là dove farà fede la data del timbro postale, o tramite pec all'indirizzo di ANACRHAHAI: anacrhahi@pec.it. Tale procedura consentirà agli Uffici di verificare l'eleggibilità del candidato.

Nel caso in cui, al momento del Comitato Territoriale, non ci fossero almeno due candidati precedentemente accreditati, per la carica di consigliere, sarà possibile presentare la propria candidatura durante il Comitato di Razza stesso. Nel caso in cui invece siano pervenute due o più candidature nei tempi e con i mezzi su scritti, non sarà più possibile esprimere candidature durante il Comitato di Razza.

ANACRHAHAI è tenuta a pubblicare sul proprio sito web ufficiale, entro e non oltre 20 giorni prima della data fissata per ciascun Comitato di Razza, l'elenco completo delle candidature per la carica di consigliere presentate per quel medesimo Comitato.

Se nell'ambito dell'Assemblea del Comitato di Razza ci fossero più di due candidati per lo stesso Organo Associativo, l'Assemblea del Comitato di Razza procederà a votazione: ogni allevatore socio, riporterà su apposita scheda due nominativi tra quelli candidati. Al termine della votazione saranno candidati dal Comitato di Razza le due persone che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. Qualora l'Assemblea fosse d'accordo, la votazione potrà essere fatta anche per alzata di mano.

ANACRHAHAI provvederà a verificare i requisiti di ammissibilità e le eventuali incompatibilità di legge dei diversi candidati. In caso di ineleggibilità, subentrerà il primo candidato escluso in ordine ai voti ricevuti; in caso di assenza di candidati da subentrare, sarà mantenuto il solo candidato eleggibile, se presente.

Le liste dei candidati designati dai Comitati di Razza saranno pubblicate sul sito web e pagine social ufficiali di ANACRHAHAI almeno una settimana prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale, riportando nome, cognome e Comitato di Razza di appartenenza.

Le liste dei candidati agli Organi associativi dovranno essere disponibili nell'Assemblea Generale. I soci allevatori e i relativi delegati possono partecipare all'Assemblea del Comitato di Razza solo se in regola con il pagamento delle quote e contributi di cui agli articoli 7 e 9 dello statuto associativo, relative all'anno precedente all'anno solare in cui si tiene l'Assemblea, fatta eccezione per i soci che hanno aderito all'Associazione dopo tale data. Sono considerati in regola con i pagamenti, i soci che hanno provveduto al pagamento, alla data in cui viene annunciata la convocazione dell'Assemblea del Comitato di Razza, purché esista evidenza del pagamento e che, in caso di nuovo socio, abbia ricevuto la ratifica di approvazione dal Consiglio Direttivo (attestazione distinta del bonifico, ricevuta bollettino postale).

I soci persona fisica o titolari di ditta individuale, possono farsi rappresentare da un partecipante familiare (coniuge o parente in linea parentale diretta entro il primo grado).

Nelle società di persone il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale o da uno dei soci provvisto di delega del rappresentante legale. Enti, Cooperative, Organizzazioni, Associazioni e società con personalità giuridica sono rappresentate dal legale rappresentante.

La convocazione dell'Assemblea del Comitato di Razza avviene mediante avviso da inviare a ciascun socio appartenente a quel Comitato di Razza, attraverso lettera di invito firmata dal Presidente ANACRHAI, inviata per posta, mail o via PEC, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza e deve indicare: l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea del Comitato di Razza, in prima e seconda convocazione. La convocazione deve essere pubblicata anche sul sito internet e pagine social dell'Associazione.

Art. 6 –Assemblea Generale: modalità di elezione dei membri elettivi degli Organi sociali.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Comitato Territoriale Votazioni Delegati/Consiglieri

Nomina Candidati Delegati :

I soci del Comitato Territoriale scelgono il delegato rappresentante in Assemblea Generale. I soci eleggeranno il loro candidato tramite una scheda elettorale esprimendo ciascuno un massimo di due preferenze sulla scheda elettorale che verrà loro consegnata. Le schede verranno scrutinate e verrà redatta una graduatoria in base ai voti ricevuti.

Verrà designato il/i rappresentante/i di detto Comitato territoriale in Assemblea Generale in base a quanto citato Art. 7.

Nomina Candidati Consiglieri:

Nel Comitato Territoriale vengono nominati dai soci presenti i/il Candidati/o Consigliere/i. Ad ogni socio viene data una scheda elettorale dove potrà esprimere un massimo di n°2 preferenze. Al termine le schede verranno scrutinate e verrà stilata una graduatoria, Il più votato sarà di diritto eletto come Consigliere ANACRHAI. Il secondo ed eventualmente il terzo classificato, in base a quanti Comitati Territoriali sono presenti, saranno a loro volta votati in Assemblea Generale dai delegati di tutti i Comitati Territoriali per i posti rimanenti per il completamento del Consiglio Direttivo.

1) ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere allevatori soci dell'ANACRHAI come indicato all'art.18 dello statuto sociale, e sono in numero 7 (sette) o 9 (nove) a seconda del numero di razze rappresentate.

La composizione del Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto Art. 18, dovrà garantire la rappresentatività delle aree geografiche, nel rispetto delle minoranze.

a) Consiglio Direttivo composto da 7 membri:

- *Comitati Territoriali maggiori o uguali a 4:*

In ogni comitato territoriale verranno nominati e votati i Consiglieri e sarà stilata la graduatoria dei primi due per numero di voti. Il primo eletto otterrà di diritto la carica di Consigliere mentre il secondo in graduatoria si presenterà all'Assemblea Generale insieme agli altri secondi posizionati nelle votazioni dei Comitati Territoriali. L'Assemblea Generale voterà i candidati così ottenuti per eleggere i restanti consiglieri (Macroarea Nord e Macro Area Sud).

- *Comitati Territoriali uguali a 3:*

In ogni comitato territoriale verranno nominati e votati i Consiglieri e sarà stilata la graduatoria dei primi tre per numero di voti. Il primi due eletti otterranno di diritto la carica di Consigliere mentre il

terzo in graduatoria si presenterà all'Assemblea Generale insieme agli altri terzi posizionati nelle votazioni dei Comitati Territoriali. L'Assemblea Generale voterà i candidati così ottenuti per eleggere il restante consigliere.

- ***Comitati Territoriali uguali a 2:***

In ogni comitato territoriale verranno nominati e votati i Consiglieri e sarà stilata la graduatoria dei primi quattro per numero di voti. Il primi tre eletti otterranno di diritto la carica di Consigliere mentre il quarto in graduatoria si presenterà all'Assemblea Generale insieme al quarto posizionato nelle votazioni dell'altro Comitato Territoriale. L'Assemblea Generale voterà i candidati così ottenuti per eleggere il restante consigliere.

b) Consiglio Direttivo composto da 9 membri:

- ***Comitati Territoriali maggiori o uguali a 5:***

In ogni comitato territoriale verranno nominati e votati i Consiglieri e sarà stilata la graduatoria dei primi due per numero di voti. Il primo eletto otterrà di diritto la carica di Consigliere mentre il secondo in graduatoria si presenterà all'Assemblea Generale insieme agli altri secondi posizionati nelle votazioni dei Comitati Territoriali. L'Assemblea Generale voterà i candidati così ottenuti per eleggere i restanti consiglieri.

- ***Comitati Territoriali uguali a 4:***

In ogni comitato territoriale verranno nominati e votati i Consiglieri e sarà stilata la graduatoria dei primi tre per numero di voti. Il primi due eletti otterranno di diritto la carica di Consigliere mentre il terzo in graduatoria si presenterà all'Assemblea Generale insieme agli altri terzi posizionati nelle votazioni dei Comitati Territoriali. L'Assemblea Generale voterà i candidati così ottenuti per eleggere il restante consigliere.

- ***Comitati Territoriali uguali a 3:***

In ogni comitato territoriale verranno nominati e votati i Consiglieri e sarà stilata la graduatoria dei primi tre per numero di voti che otterranno di diritto la carica di Consigliere.

- ***Comitati Territoriali uguali a 2:***

In ogni comitato territoriale verranno nominati e votati i Consiglieri e sarà stilata la graduatoria dei primi cinque per numero di voti. Il primi quattro eletti otterranno di diritto la carica di Consigliere mentre il quinto in graduatoria si presenterà all'Assemblea Generale insieme al quinto posizionato nelle votazioni dell'altro Comitato Territoriale. L'Assemblea Generale voterà i candidati così ottenuti per eleggere il restante consigliere.

Nel caso in cui in un Comitato di Razza non ci sia il numero richiesto dei Consiglieri, il primo, o unico consigliere eletto sarà nominato Consigliere ANACRHA I e in Assemblea Generale quel comitato non avrà Consiglieri che parteciperanno al/ai posti rimanenti come Consiglieri A.N.A.C.R.H.A.I.

Resta fermo l'obbligo che nel Consiglio Direttivo sia eletto almeno un Consigliere che provenga dalla macro area identificata come "Centro Nord" e uno dalla macro area identificata "Centro Sud".

Le macro aree geografiche individuate sono:

Centro Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria.

Centro Sud: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

All'Assemblea Generale, i delegati potranno esprimere le loro preferenze indicando i nominativi dei candidati prescelti, tra quelli previsti, su apposite schede di voto distribuite in numero pari ai voti spettanti, e/o procedure informatiche, con votazione a scrutinio segreto. Ogni delegato dovrà riportare sulle proprie schede nome e cognome dei candidati prescelti, in numero pari al numero dei candidati da eleggere, solo per i posti rimanenti.

In apertura delle operazioni di voto l'Assemblea nominerà due scrutatori. terminate le votazioni, il segretario davanti all'Assemblea, provvederà a stilare la graduatoria del conteggio dei voti di tutti i candidati e in base a quanto previsto dal Regolamento elettorale verranno stabiliti i consiglieri eletti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano d'età.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirli mediante l'istituto della cooptazione, sostituendo i componenti venuti a mancare ove possibile in ordine di graduatoria tra i non eletti, nel rispetto della rappresentatività tra aree geografiche come illustrata nel comma 2 del presente articolo. I membri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea elettiva che provvederà a confermarli o a sostituirli.

Per la nomina del nuovo Presidente, il Consiglio Direttivo viene convocato, dal consigliere più anziano appena eletto, entro i 20 giorni successivi dalla data dell'Assemblea che ha eletto il Consiglio medesimo.

2) ELEZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo può essere costituito in forma monocratica ovvero in forma collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea Generale sulla base di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto.

In caso di Organo di Controllo in forma monocratica, lo stesso è costituito da un componente dotato dei requisiti di professionalità di cui agli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile ed eletto dall'Assemblea Generale.

Nel caso di Organo di Controllo in forma collettiva lo stesso sarà composto, da 3 (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti nominati dall'Assemblea, che ne determina anche il compenso.

L'elezione dei candidati avverrà a scrutinio segreto. I Delegati dovranno indicare sulla scheda di voto i due nominativi prescelti tra i candidati. I tre membri effettivi saranno scelti tra coloro che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, nel numero massimo di uno per ogni Comitato di Razza. Lo stesso principio sarà applicato anche per i due membri supplenti.

Salvo quanto previsto dallo Statuto, non sono eleggibili a membri dell'Organo di controllo:

a) i soggetti che ricoprono cariche o funzioni in società e/o associazioni che si occupano di raccolta dati nelle aziende zootecniche ai sensi del D.lgs n.52/2018 o che svolgono attività di revisione legale o controlli contabili e/o consulenza per le medesime associazioni;

b) i soggetti che ricoprono cariche in seno alle associazioni degli allevatori

3) ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, è composto da 3 (tre) membri eletti, di cui uno nominato dal MIPAAF e gli altri due eletti dall'Assemblea tra i non associati. Essi, entro 30 giorni dall'elezione, nominano al loro interno il Presidente. La votazione avviene con le modalità prevista per la nomina del presidente dell'Organo di Controllo.

Art. 7 - Attribuzione dei voti

Il Regolamento Associativo definisce nel rispetto del disposto statutario, l'attribuzione dei voti, il sistema e le modalità di votazione dell'Assemblea Generale dell'Associazione.

Ai delegati partecipanti all'Assemblea Generale in rappresentanza di ciascun Comitato di Razza, spetta un numero di voti corrispondente al numero dei soci rappresentati, attribuiti secondo il seguente criterio:

fino a 50 soci allevatori	n. 1 voto
da 51 a 100 soci allevatori	n. 2 voti
da 101 a 200 soci allevatori	n. 4 voti
da 201 a 300 soci allevatori	n. 6 voti
da 301 a 400 soci allevatori	n. 8 voti
da 401 a 500 soci allevatori	n. 9 voti
oltre 500 soci allevatori	n. 12 voti

Secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto relativamente al rispetto delle minoranze, a nessun Comitato di Razza possono essere attribuiti, un numero di voti superiori al 30% del totale dei voti disponibili. In caso di ricalcolo percentuale dei voti da attribuire, verrà assegnato il numero di voti corrispondente dal ricalcolo, arrotondato al valore intero superiore, se il decimale è superiore a 5.

Il numero massimo di delegati assegnati a ciascun Comitato di Razza è di:

- 1 delegato fino a 2 voti;
- 2 delegati da 4 a 8 voti;
- 3 delegati fino da 9 a 12 voti;

Qualora un Comitato di Razza elegga un numero inferiore di delegati rispetto a quelli allo stesso spettante, il/i delegato/i nominati possono comunque esercitare tutti i voti attribuiti al Comitato di Razza stesso.

Il numero di soci allevatori viene stabilito da ANACRHAI sulla base dei dati registrati nell'archivio del Libro Genealogico, facendo riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla data dell'Assemblea.

Art. 8 – Risoluzione delle controversie tra Allevatori e Associazione

Le eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione, ad eccezione di quanto già definito nei Disciplinari dei Programmi Genetici e nei Disciplinari del Libro Genealogico, prima di adire alle vie legali, devono obbligatoriamente essere rimesse al giudizio del Collegio dei Probiviri, come previsto all'art. 24 dello Statuto dell'ANACRHAI.

Il Socio, Allevatore, Organizzazione o Federazione, che intraprenda una controversia con l'Associazione Nazionale o con altro Socio nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, deve inviare all'ANACRHAI, all'attenzione del Consiglio Direttivo e del Direttore, a mezzo raccomandata, e-mail o PEC, formale richiesta di intervento del Collegio dei Probiviri, riportando nella richiesta, in maniera esaustiva, l'oggetto della controversia e le motivazioni a sostegno della stessa, eventualmente allegando la documentazione comprovante la propria posizione.

L'ANACRHAI provvederà entro il termine di 30 giorni dalla notifica, a trasmettere la documentazione ricevuta ai Componenti del Collegio dei Probiviri. Qualora sia l'Associazione Nazionale ad avviare la controversia verso un Socio, la richiesta al Collegio dei Probiviri deve essere firmata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.

Ricevuta la richiesta, il Presidente del Collegio dei Probiviri raccoglie tutte le informazioni che ritiene utili e necessarie, eventualmente sentendo le parti coinvolte.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri, raccolte le informazioni necessarie, riunisce il Collegio il quale provvede ad emettere il proprio giudizio che sarà notificato alle parti, e per conoscenza all'ANACRHAI, direttamente dal Presidente del Collegio entro 180 giorni dalla notifica all'Associazione Nazionale.

Il parere dei Probiviri è inappellabile, fatto salvo il diritto delle parti di adire vie legali ordinarie che rimane intatto; ogni Socio, così come ANACRHAI, è obbligato ad attenersi.

Art. 9 - Nomina dei Componenti dell'Organo di Vigilanza (OdV) o incarico di revisione Legale

Qualora il Consiglio Direttivo o l'Assemblea deliberino l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza o altri incarichi di revisione legale, per tutti i componenti di tali organi valgono le stesse cause di ineleggibilità previste per i componenti dell'Organo di Controllo.

Art.10 - Direttore

Il Direttore, responsabile del libro genealogico nazionale, deve possedere titoli adeguati per poter ricoprire detto incarico. È richiesta un'esperienza professionale adeguata e documentata, almeno biennale nel settore del miglioramento genetico degli animali ad interesse zootecnico.

Art. 11 – Codice Etico

Gli allevatori che ricoprono cariche negli organi sociali e possiedono la qualifica per valutare i soggetti iscritti al Libro Genealogico, e o le competenze e qualifiche per valutare e giudicare nei Concorsi di Libro Genealogico, non possono effettuare tale attività nel corso del mandato associativo, nemmeno a titolo gratuito.

Art. 12 – Parere del Ministero Competente


Il presente Regolamento è sottoposto al preventivo parere vincolante del Ministero competente.

Art. 13 - Validità, durata e deroghe

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale ed avrà efficacia immediata. Per il primo mandato dall'entrata in vigore del presente

Regolamento, agli allevatori di cavalli di Razza Noriker non si applicano le restrizioni previste dall'art. 5 al punto B

Haflinger Italia



DISCIPLINARE LIBRO GENEALOGICO



HAFLINGER
ITALIA

DISCIPLINARE DEL PROGRAMMA GENETICO DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DI RAZZA HAFLINGER

Art.1

1. Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs.n.52 del 11/5/2018, il Libro Genealogico d'origine del cavallo di Razza Haflinger (già Avelignese), è gestito dall'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger in Italia (ANACRHAI), riconosciuta con D.P.R. n. 637 del 5.10.1974. L'ANACRHAI, è riconosciuta "Ente Selezionatore" dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di seguito "Autorità Competente" ai fini della realizzazione di un "Programma genetico", secondo le modalità previste dal presente Disciplinare.

L'attività è estesa su tutto il territorio nazionale.

2. Il Libro Genealogico, regolato dal presente Disciplinare in armonia con la normativa comunitaria, è Libro Genealogico di origine della Razza. L'ANACRHAI, ai sensi dell'All.1, parte 3, comma 3 del Reg. UE 1012/2016, pubblica e mantiene aggiornato sul proprio sito internet istituzionale un documento denominato "Principi fondanti della Razza" in linea con il presente Programma genetico, disponibile per gli altri Enti riconosciuti che tengono libri genealogici filiali della Razza Haflinger.

CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 2

1. Il Programma genetico rappresenta lo strumento per migliorare la razza e salvaguardare la variabilità. Contestualmente si intende valorizzare la produzione sul piano sia tecnico che economico, favorendo, attraverso il miglioramento selettivo e genetico della razza, la produzione di soggetti resistenti e nevrili per l'equitazione, l'attività ippica, equestre e agrituristica. Il libro genealogico è parte integrante del programma genetico.
2. Le attività di cui al presente Disciplinare sono svolte, secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza dell'Autorità competente ai sensi del D.lgs. 52 dell'11.5.2018.

Art. 3

1. L' ANACRHAI provvede allo svolgimento delle attività del Programma genetico ed alla tenuta del Libro Genealogico, mediante:
 - a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
 - b) l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico (UC);
 - c) il Corpo degli Esperti.

Art. 4

1. La CTC studia e determina i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della razza, la conservazione della variabilità genetica e della biodiversità e propone eventuali modifiche al presente Disciplinare.
2. Della CTC fanno parte:
 - Due rappresentanti dell'Autorità competente di cui uno incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;

- Tre funzionari tecnici, esperti in ippicoltura, rappresentanti delle Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali la razza ha maggiore consistenza di soggetti iscritti al Libro Genealogico (la nomina di tali funzionari viene fatta dai rispettivi Uffici);
 - Un rappresentante del Ministero della Salute - Servizi Veterinari - nominato dallo stesso Ministero;
 - Tre rappresentanti degli allevatori di cavalli di Razza Haflinger nominati dall'ANACRHAI;
 - Un rappresentante degli allevatori della zona di origine nominato dalla Provincia di Bolzano;
 - Un esperto in miglioramento genetico, nominato dall'Autorità competente su proposta dell'ANACRHAI;
 - Un esperto in zootecnia del Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura del CREA, nominato dall'Autorità competente;
 - Un rappresentante del Corpo degli Esperti nominato dagli stessi;
 - il Presidente dell'ANACRHAI;
3. Il Direttore dell'ANACRHAI partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario della CTC.
 4. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del Presidente dell'ANACRHAI.
 5. La CTC elegge nel proprio ambito il Presidente, che deve essere scelto esclusivamente tra gli allevatori componenti, e un Vice-Presidente che invece è scelto tra tutti membri della Commissione.
 6. La nomina del Presidente e del Vice-Presidente sono posti al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente, la CTC è presieduta dal componente più anziano per età.
 7. Il Presidente della CTC invia le convocazioni per le riunioni della CTC con almeno 15 giorni di preavviso, se del caso allegando la documentazione in relazione agli argomenti da trattare. Il Presidente della CTC può invitare esperti esterni a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della CTC per la discussione di specifici argomenti che lo necessitano.
 8. Il Presidente è tenuto a convocare la CTC almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo richieda almeno la metà più uno dei suoi componenti con diritto di voto. In caso di sua mancanza o inadempienza, può convocarla il Vice-Presidente o il Funzionario Ministeriale incaricato alla vigilanza.
 9. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
 10. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 11. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice-presidente. In sua assenza, il componente più anziano tra i presenti.
 12. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
 13. I componenti della CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione d'insediamento e comunque fino alla riunione della Commissione di nomina successiva, e possono essere riconfermati. In ogni caso, ciascun componente della CTC mantiene intatte le proprie funzioni e i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.
 14. I componenti della CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute della commissione vengono dichiarati decaduti dalla CTC medesima e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.
 15. L'ANACRHAI è tenuta a garantire la necessaria continuità al lavoro della CTC attivando con

sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'Organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti la CTC medesima, incluso i rappresentanti dell'Autorità competente.

Art. 5

1. L'Ufficio Centrale è l'insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature necessarie agli adempimenti degli scopi e delle finalità di cui al precedente Art. 2.
2. L'UC provvede:
 - a) ad espletare i compiti relativi al funzionamento del Libro Genealogico e all'organizzazione, al coordinamento e all'espletamento delle attività necessarie alla realizzazione del Programma genetico;
 - b) a coordinare e controllare, anche con ispezioni, l'operatività negli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione in base a quanto stabilito dal presente Disciplinare;
 - c) a raccogliere i dati e coordinare e controllare il lavoro delle organizzazioni eventualmente delegate a tale compito;
 - d) ad elaborare e pubblicare i dati rilevati o raccolti dall'UC nell'ambito del Programma genetico;
 - e) a predisporre e rilasciare i documenti di identificazione, i certificati zootecnici e ogni altro documento o certificato ufficiale del Libro Genealogico, salvo eventuali affidamenti di attività specifiche del Programma genetico a soggetti terzi, che operano per conto e sotto il controllo dell'Ufficio Centrale;
 - f) alla verifica della qualità dei dati forniti, qualora l'attività di raccolta sia delegata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 52/2018;
 - g) a diffondere altri documenti e pubblicazioni inerenti il Programma genetico e il Libro Genealogico;
 - h) ad effettuare la valutazione genetica e l'eventuale performance test dei riproduttori, secondo quanto stabilito dal programma genetico e dalla CTC.
3. Il responsabile dell'applicazione del Disciplinare del Programma genetico e del Libro Genealogico, delle Norme Tecniche e delle delibere della CTC è il Direttore dell'ANACRHAI.

Art. 6

1. La raccolta dei dati del Programma genetico e la realizzazione delle valutazioni genetiche è competenza dell'UC. A discrezione di ANACRHAI, la raccolta dei dati può essere delegata ad Organizzazioni dotate dei requisiti per il rilevamento dei dati, previsti dalle norme di riferimento.
2. Tali deleghe devono essere circostanziate nelle competenze delegate e nelle modalità operative. L'attività svolta dalle Organizzazioni delegate è sottoposta al controllo dell'U.C. I dati raccolti con il Programma genetico e il Libro Genealogico appartengono ad ANACRHAI.

Art. 7

1. Il Corpo degli Esperti è retto da apposito Disciplinare predisposto dall'UC, su conforme parere dalla CTC ed approvato dall'Autorità Competente ed è formato da:
 - Esperti di razza;
 - Giudici attitudinali.
2. L'Esperto di Razza, scelto tra allevatori o tecnici specializzati in ippicoltura, è colui al quale

viene riconosciuta la capacità, la competenza specifica, l'obiettività e l'autorità per procedere all'esame ed alla valutazione morfologica dei soggetti al momento dell'iscrizione al Libro Genealogico nelle mostre, nelle altre manifestazioni ufficiali del Libro, nelle visite previste dal Programma genetico secondo le modalità stabilite dal Disciplinare degli Esperti; inoltre, riscontra e segnala, se del caso, la presenza dei difetti di tipo morfologico e genetico di cui alle norme tecniche che precludono l'iscrizione ai registri femmine e maschi in selezione sui soggetti già iscritti.

3. Gli Esperti vengono individuati e proposti dall'UC e sono nominati dall'ANACRHAI.
4. L'attività degli Esperti è coordinata dall'UC. Ad essi sono affidati incarichi di norma a rotazione sul territorio nazionale e, se possibile, al di fuori della provincia di residenza. Gli Esperti restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
5. L'Esperto è tenuto a partecipare a tutti i corsi di aggiornamento che vengano indetti da parte dell'UC pena, fatte salve cause di forza maggiore, l'esclusione dall'incarico.
6. Pena la radiazione, non può giudicare o partecipare a manifestazioni non autorizzate dall'UC, salvo specifica autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.
7. Qualora, dopo la nomina, un Esperto di Razza assuma cariche elettive nell'Associazione o in Enti delegati alla raccolta dati (art.4 D.l.g.s.n.52 11 maggio2018), verrà sospeso dall'incarico per l'intero periodo del suo mandato.
8. I Giudici attitudinali sono tecnici nominati dall'ANACRHAI e hanno il compito di effettuare le valutazioni dei soggetti iscritti al Programma genetico nelle prove attitudinali e nelle altre attività d'impiego attitudinale, quali i Performance Test.
9. I Giudici attitudinali al momento della nomina debbono essere già in possesso dell'abilitazione quali giudici da parte di una delle seguenti organizzazioni sportive: (Federation Equestre Internationale (FEI), Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), Federazione Italiana Turismo Equestre (FITETREC-ANTE). La nomina da parte di ANACRHAI è specifica per la disciplina equestre per la quale il Giudice è abilitato dall'organizzazione sportiva per cui opera. L'UC può chiedere al Giudice nominato di effettuare un percorso di tirocinio preventivo all'impiego in campo e/o la partecipazione a percorsi di formazione specifica. Tale tirocinio ha lo scopo di specializzare al meglio il tecnico sportivo sulla razza Haflinger e sulle attività attitudinali del Programma genetico.
10. I Giudici attitudinali fanno parte del Corpo degli Esperti e sono soggetti alle medesime norme previste dal presente articolo e dal disciplinare stesso.
11. A tutti i componenti del Corpo degli Esperti, è fatto espresso divieto di adottare qualsiasi comportamento che possa essere in contrasto o che possa ledere l'ANACRHAI, pena la radiazione.

CAPITOLO II

AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL PROGRAMMA GENETICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

Art. 8

1. L'adesione al Programma genetico è volontaria: l'allevatore/proprietario che intenda iscrivere i propri soggetti deve presentare domanda in tal senso all'UC, secondo le modalità previste al successivo art. 11 e dichiarare di conoscere ed accettare i contenuti del presente Disciplinare. Possono essere ammessi gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui all'art.13 del Regolamento UE 2016/1012 che:
 - a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico nei termini previsti dal Programma genetico;
 - b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal Programma genetico;

- c) siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie.
2. Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b) è pronunciato dall'UC.
3. L'UC procede alla radiazione di quegli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni dal Programma genetico, nonché di quegli allevatori per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.
4. I proprietari di stalloni iscritti al "Registro Stalloni in Selezione", sono considerati allevatori ammessi al Libro Genealogico e sono pertanto tenuti al rispetto e all'osservanza di quanto previsto nel presente Disciplinare.
5. L'UC procede all'esclusione dalle classi femmine in selezione e maschi in selezione di quei riproduttori che presentino i difetti di tipo morfologico e genetico riportati nelle norme tecniche;
6. L'allevatore, per il quale l'UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di radiazione dell'allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso all'ANACRHAI secondo le modalità descritte al successivo art. 16.
7. Per accertamenti ed eventuali raccolte dati, l'UC può prelevare in qualunque momento campioni di materiale biologico ai soggetti medesimi per sottoporli ad analisi secondo i metodi approvati dalla CTC.
8. Su conforme parere della CTC, l'UC può rendere obbligatorio l'accertamento dell'ascendenza dei soggetti.

Art. 9

1. E' istituito presso l'UC l'Albo degli Allevatori/Proprietari al quale possono chiedere di essere iscritte le persone fisiche e giuridiche che siano proprietari di soggetti Haflinger iscritti al Libro Genealogico e che aderiscono al Programma genetico di ANACRHAI, in possesso dei requisiti previsti.
2. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è richiesta, per iscritto all'UC dagli allevatori e proprietari interessati. Essi devono includere nella domanda i loro dati anagrafici e fiscali nonché, le informazioni indicate con apposita modulistica predisposta dall'U.C.
3. L'UC provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di sussistere le condizioni di iscrizione all'Albo nonché di quelli che abbiano presentato le proprie dimissioni o risultino morosi per le quote contributive previste per il finanziamento del Programma genetico e il Libro Genealogico. I dati anagrafici e fiscali completi dei proprietari diversi dagli allevatori e pervenuti all'UC a seguito dei passaggi di proprietà vengono registrati nell'apposita sezione dell'Albo.

Art.10

1. L'allevatore, è tenuto a denunciare all'UC la nascita di ogni puledro entro i tempi stabiliti dall'UC medesimo in armonia con le normative vigenti in materia di Anagrafe Equidi.
2. L'identificazione dei soggetti nuovi nati viene effettuata da incaricati dall'UC secondo le modalità stabilite dalle norme dell'Anagrafe Equidi.
3. L'UC organizzerà le visite aziendali o i raduni per l'individuazione dei nuovi nati e per le valutazioni previste dal Programma genetico.
4. L'UC potrà richiedere l'accertamento dell'ascendenza dei nuovi nati in base alle delibere stabilite dalla CTC e ad esigenze tecniche e operative che rendano opportuna tale procedura. In particolare, per i nuovi nati presentati non al seguito della madre è obbligatorio l'accertamento di ascendenza.

Art. 11

1. La visita per l'iscrizione dei soggetti alle classi di merito previste al successivo art. 12, si effettua in appositi raduni, o presso singoli allevamenti, una volta l'anno secondo programmi stabiliti dall'ANACRHA.
2. All'atto dell'iscrizione al Programma genetico i soggetti maschi e femmine, ritenuti idonei, potranno, su espressa richiesta del proprietario, essere marchiati dall'Esperto di Razza con marchio del quale detiene il brevetto l'ANACRHA. Il marchio è facoltativo e qualora la sua pratica venga vietata dalle normative di legge o da indicazioni operative emanate dai competenti Ministeri, tale pratica verrà dismessa.
3. Il marchio eventualmente apposto (avendo cura di adottare tutti gli accorgimenti necessari per limitare lo stress all'animale) sarà applicato alla coscia lato sinistro per i nuovi nati in allevamenti ubicati nel territorio italiano, aderenti al Programma genetico. Qualora l'allevatore/proprietario lo richieda, un secondo marchio potrà essere apposto al collo, lato sinistro, per i soggetti abilitati all'iscrizione nei Registri Femmine/Maschi in Selezione.

Art. 12

1. Il Libro Genealogico del Cavallo di Razza Haflinger si articola in un'unica Sezione Principale suddivisa in "Registro di Base", "Registro Fattrici in Selezione" e "Registro Stalloni in selezione". I registri fattrici e stalloni sono, a loro volta, suddivisi in classi di merito.

2. SEZIONE PRINCIPALE

Alla Sezione principale sono iscritti i riproduttori di Razza pura conformemente all'Allegato II, parte I, capo I del Regolamento UE 2016/1012.

La Sezione Principale è suddivisa nelle seguenti Classi di merito:

"Registro di Base", sono iscritti:

- i. Soggetti di Razza Haflinger maschi e femmine con genitori iscritti alla Sezione principale del Libro Genealogico.
- ii. Soggetti di Razza Haflinger, maschi e femmine, provenienti da un Programma genetico estero, provvisti di Certificato Zootecnico rilasciato da un Ente selezionatore riconosciuto secondo le modalità previste dal Regolamento UE 2016/1012.

"Registro Fattrici in Selezione", al quale sono iscritte le femmine di almeno 30 mesi di età provenienti dal Registro di Base, con 6 generazioni di ascendenti di Razza Haflinger (incluso il soggetto stesso nel conteggio delle generazioni) e che abbiano superato la valutazione morfologica ufficiale, come dettagliato nelle Norme Tecniche del Programma genetico.

In base alla qualifica raggiunta alla valutazione morfologica, le fattrici sono inserite nelle seguenti classi di merito del registro:

- **Fattrici di Pregio Selezionate:** fattrici con qualifica di almeno IIA-Buono nella Valutazione Finale morfologica, che abbiano un indice genetico di selezione (Indice di Merito Totale-IMT) superiore al minimo fissato dalla CTC e che abbiano sostenuto con esito positivo e valutazione minima di almeno IIA- Buono il Performance Test o altra Prova Attitudinale. Il performance test e altre prove attitudinali devono essere organizzati da ANACRHA oppure da un altro Ente selezionatore il cui Performance Test è dichiarato equivalente dalla CTC.
- **Fattrici Distinte:** fattrici con qualifica di almeno IIA-Buono nella Valutazione Finale morfologica, che abbiano valutazioni di almeno Buono nelle voci: "caratteri tipici" e "armonia generale";
- **Fattrici Comuni:** fattrici con qualifica di almeno di almeno III nella Valutazione Finale

morfologica.

Sulla base dei criteri stabiliti dalle Norme tecniche del Programma genetico alle Fattrici in Selezione possono essere attribuiti premi speciali che attestano le loro attitudini relativamente alla qualità dei prodotti e/o alle prestazioni sportive.

“Registro Stalloni in Selezione”, al quale sono iscritti i maschi di almeno 30 mesi di età provenienti dal Registro di Base, con 6 generazioni di ascendenti di Razza Haflinger, che abbiano superato la valutazione morfologica ufficiale, come dettagliato nelle Norme Tecniche del Programma genetico. In base alla qualifica raggiunta alla valutazione morfologica, gli stalloni sono inseriti nelle seguenti classi di merito del registro:

- Stalloni di Pregio Selezionati: stalloni con qualifica di almeno IIa-Buono nella Valutazione Finale morfologica, che abbiano un indice genetico di selezione (Indice di Merito Totale-IMT) superiore al minimo fissato dalla CTC e che abbiano sostenuto con esito positivo e con valutazione minima attitudinale di almeno IIa il Performance Test o altra Prova Attitudinale. Il performance test e altre prove attitudinali devono essere organizzati da ANACRHAI oppure da un altro Ente selezionatore il cui Performance Test è dichiarato equivalente dalla CTC.
- Stalloni Distinti: stalloni con qualifica finale di almeno IIa+ nella Valutazione Finale morfologica.
- Stalloni Comuni: stalloni con qualifica finale di IIa – IIb - III nella Valutazione Finale morfologica.

Sulla base dei criteri stabiliti dalle Norme Tecniche del Programma genetico, agli Stalloni in Selezione possono essere attribuite premi speciali che attestano le loro attitudini relativamente alla qualità dei prodotti e/o alle prestazioni sportive.

Tutti i maschi iscritti nel registro Stalloni in selezione sono abilitati alla fecondazione artificiale.

Art. 13

1. Il passaggio di proprietà o la morte dei soggetti iscritti debbono essere dichiarati all'UC, dai proprietari entro i termini previsti dalle normative vigenti in materia di Anagrafe degli Equidi.
2. Il Passaporto/Libretto di Identificazione/Certificato Zootecnico è rilasciato dall'UC. L'Ufficio Centrale può eventualmente affidare l'attività di rilascio degli stessi ad Organizzazioni provviste di formale affidamento da parte dell'Ente Selezionatore, esclusivamente per i precisi limiti territoriali di competenza definiti nella procedura di affidamento.
3. Per lo stesso soggetto è rilasciato un solo Certificato Zootecnico in originale.
4. In caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato all'UC e alle Autorità preposte, potrà essere rilasciato un secondo Certificato sul quale deve essere stampata la parola "DUPLICATO". Potranno essere rilasciati duplicati del Documento di Identificazione (passaporto) secondo le normative vigenti in materia di Anagrafe Equidi.

CAPITOLO III SCHEDE, MODULI E REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 14

1. Per il funzionamento del Programma genetico è costituita un'unica banca dati contenente tutte le informazioni riguardanti ciascun allevamento ed ogni singolo animale iscritto.

2. Alla banca dati affluiscono le informazioni rilevate dall'UC e dal Corpo degli Esperti mediante gli strumenti di rilevamento definiti dall'UC, tra i quali quelle riportate nei moduli:
 - Dichiarazione di Nascita.
 - Documento di identificazione equidi, provvisto di Certificato Zootecnico.
 - Avviso di vendita o morte.
 - Schede Valutazione Morfologica Lineare.
3. L'UC rilascia il Documento di Identificazione, che comprende anche il Certificato Zootecnico, in base alle normative vigenti in materia di Anagrafe Equidi. Tale documento può essere aggiornato per rispondere a esigenze operative e tecniche del Libro Genealogico nonché per motivi di adeguamento alle normative vigenti di Anagrafe Equidi.

CAPITOLO IV

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA GENETICO

Art.15

1. L'allevatore o il proprietario iscritto all'Albo degli Allevatori di cui all'art.9 si impegna:
 - a) ad osservare il presente Disciplinare, le Norme Tecniche del Programma genetico, nonché le disposizioni impartite dall'UC per il funzionamento del Programma genetico;
 - b) a concorrere al finanziamento delle attività del Programma genetico con le quote stabilite dal Consiglio Direttivo.
 - c) a svolgere l'attività prevista dal Programma genetico;
 - d) ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei documenti di identificazione e registri impartite dall'UC.
 - e) a fornire agli organi competenti ogni chiarimento e notizia riguardante i soggetti iscritti al Programma genetico; inclusa la pubblicazione di tutti i dati sull'allevamento e sui soggetti allevati, anche al termine dell'iscrizione dell'allevamento al Libro Genealogico.
 - f) a consentire all'ANACRHAI il prelievo e l'utilizzo dei campioni di materiale biologico di soggetti iscritti al Programma genetico a fini di ricerca e accertamenti.
 - g) a mantenere i soggetti allevati in ricoveri igienici che consentano una razionale esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione e siano sottoposti ai controlli prescritti dalle Autorità Sanitarie competenti, nel rispetto del benessere animale;
 - h) ad astenersi da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all'ANACRHAI, al Programma genetico o all'organizzazione del Libro Genealogico;
 - i) a consentire la rilevazione dei dati morfologici, attitudinali e relativi agli eventi vitali e riproduttivi degli animali iscritti almeno con la frequenza minima prevista dalla CTC.

Art. 16

Provvedimenti disciplinari

1. Per le infrazioni agli obblighi di cui al precedente art. 15 l'allevatore è passibile delle seguenti penalità da applicarsi con criteri di proporzionalità:
 - a) Ammonimento.
 - b) Sospensione temporanea dal Programma genetico.

- c) Esclusione dal Programma genetico.
 - d) Radiazione dal Libro Genealogico dell'intero allevamento aderente al Programma genetico, nel caso di elevata e ricorrente frequenza dei casi di inattendibilità dei dati anagrafici, produttivi, genetici o genomici.
 - e) Denuncia all'Autorità Giudiziaria nel caso di sospetta frode.
2. L'Ammonimento è impartito dall'UC che ne informa il Consiglio Direttivo.
 3. I provvedimenti di cui sopra, lettere da b) ad e), sono deliberati dal Consiglio Direttivo dell'ANACRHAHAI su proposta dell'UC; l'allevatore interessato può presentare ricorso all'ANACRHAHAI con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.
 4. Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita dal Collegio dei Probiviri, dall'Esperto in miglioramento genetico di nomina dell'Autorità competente in seno alla CTC e da un componente nominato dalla CTC.
 5. La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

Art. 17

1. Al finanziamento del Programma genetico si provvede con:
 - a) quote contributive versate dagli Allevatori, Proprietari e Soci per l'espletamento delle attività del Programma genetico
 - b) proventi derivati dai servizi di rilascio dei documenti ufficiali del Libro Genealogico;
 - c) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;
 - d) altri eventuali proventi.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 18

1. Registri, certificati, moduli, nonché gli atti in genere derivanti dal presente disciplinare, e contraddistinti dal marchio depositato dall'ANACRHAHAI, hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 19

Le Norme Tecniche

1. Le Norme Tecniche stabiliscono:
 - i caratteri morfologici di Razza;
 - i requisiti minimi per l'accesso di fattrici e stalloni alle classi di merito, ove previsto dal presente disciplinare;
2. Le Norme Tecniche sono emanate dall'UC, previo conforme parere della CTC e dopo l'approvazione dell'Autorità competente.
3. Le Norme Tecniche possono essere modificate su iniziativa dell'Autorità competente o dell'ANACRHAHAI.
4. Le modifiche di iniziativa dell'Autorità competente entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

5. Le modifiche proposte dall'ANACRHAI vengono trasmesse all'Autorità competente, entro 60 giorni dalla data della delibera di conformità assunta dalla CTC. Esse entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse all'Autorità competente salvo intervenuto parere contrario di quest'ultima.

Art. 20


1. Le modifiche al presente Disciplinare, di iniziativa dell'Autorità competente e quelle proposte dall'ANACRHAI, previo conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Art. 21

Norme Transitorie

1. I soggetti già iscritti al Libro Genealogico della Razza Haflinger al momento dell'approvazione di questo Disciplinare ai sensi del Disciplinare approvato con D.M. n.20637 del 21 settembre 2010, sono iscritti alle relative sezioni di competenza previste dal Programma genetico di cui al presente Disciplinare. Le Fattrici e gli Stalloni nati prima del 2010 compreso, che alla data di approvazione del presente Disciplinare risultino aver ottenuto la qualifica Finale di Ia-Ib e IIa+ e che soddisfino i seguenti requisiti:
 - per le Fattrici – la produzione di almeno 3 figlie/i interi/castroni iscritte/i valutati/e nel Libro Genealogico italiano, che abbiano raggiunto una qualifica morfologica di I classe o IIa+ oppure risultati sportivi idonei alla iscrizione nella classe *Élite Sport*;
 - per gli Stalloni - l'aver prodotto almeno 10 figlie/i interi/castroni iscritte/i valutati/e nel Libro Genealogico italiano, dei quali almeno il 30% abbia raggiunto una qualifica morfologica di I classe o IIa+ oppure risultati sportivi idonei all'iscrizione nella classe *Élite Sport*;sono ammesse/i alla classe di merito Fattrice/Stallone di Pregio senza essere sottoposte/i a prove attitudinali o Performance test.

Haflinger Italia



NORME TECNICHE



HAFLINGER
ITALIA

NORME TECNICHE DEL PROGRAMMA GENETICO DEL CAVALLO DI RAZZA HAFLINGER

Il miglioramento genetico della Razza Haflinger, si propone di valorizzare le doti di docilità, resistenza, nevrilità, attitudine all'attività ippica ed equestre, agrituristica di campagna e sportiva in genere, attraverso la scelta di **stalloni e fattrici che trasmettano geneticamente queste caratteristiche alla discendenza**.

La CTC definisce i metodi e gli strumenti necessari al rilievo dei dati da utilizzare per la valutazione genetica degli individui e delibera circa i parametri di accesso alle varie **Classi di merito**.

ORIGINE

Lo stallone sauro Folie 249, nato a Sluderno in Valle Venosta nel 1874 è considerato il capostipite della razza riconosciuta ufficialmente con il nome “Haflinger” con decreto del Ministero all'Agricoltura del regio Impero austroungarico il 2 maggio 1898. Le tradizionali linee di sangue sono riconducibili ai figli maschi del capostipite *Anselmo (A)*, 1926, *Bolzano (B)*, 1915, *Massimo (M)*, 1927, *Nibbio (N)*, 1920, *Stelvio (S)*, 1923, *Student (St)*, 1927, e *Willi (W)*, 1921.

AREA DI ORIGINE

L'area storica di origine del Cavallo di Razza Haflinger è l'Alto Adige, corrispondente al territorio dell'odierna provincia di Bolzano.

CARATTERI TIPICI

CONFORMAZIONE

L'Haflinger è un cavallo mesomorfo, espressivo e di aspetto distinto, sauro con crini chiari. Conformazione robusta e corretta e con buona armonia, caratteri del cavallo da sella. Carattere docile, polivalente, con buona propensione al lavoro e performante nelle discipline dell'equitazione.

Le forme sono armoniche, solide, corrette con giusto equilibrio tra tutti gli apparati organici. Temperamento docile ma sufficientemente energico con buona disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo.

MANTELLLO

Sauro nelle sue varie gradazioni, preferibilmente dorato; ciuffo, criniera e coda con crini abbondanti, sottili, lisci e preferibilmente chiari. Arti preferibilmente senza balzane.

TESTA

Piuttosto leggera, asciutta, ben attaccata, molto espressiva; leggera depressione al limite aborale della regione nasale; narici grandi e mobili; canale inframascellare ben aperto, asciutto; orecchie non lunghe, mobili, ben attaccate; occhi vivaci, espressivi, con arcate orbitali ben disegnate.

COLLO

Piramidale non eccessivamente voluminoso di adeguata lunghezza, di direzione intermedia con attacco leggero alla testa ed armonicamente unito al tronco.

GARRESE

Evidente, asciutto prolungato verso il dorso.

DORSO

Di adeguata lunghezza, sostenuto, muscoloso, ben diretto.

LOMBI

Larghi, brevi, muscolosi e ben attaccati alla groppa.

GROPPA

Lunga, ampia, muscolosa, mediamente inclinata.

CODA

Ben attaccata e fornita di abbondanti crini.

PETTO

Ampio con masse muscolari ben evidenti, sterno ben disceso tra i gomiti; visto di profilo a margine convesso e ben carenato.

SPALLA

Lunga ben inclinata, muscolosa e aderente al tronco.

TORACE

Largo, alto, profondo, provvisto di costole arcuate lunghe ed oblique.

VENTRE

Ben conformato e sostenuto.

COSCIA E NATICA

Muscolosa anche verso la regione della gamba.

PIEDE

Piede ben conformato, con zoccolo sano, resistente, preferibilmente pigmentato.

ARTI

Parte libera degli arti relativamente breve, con ottime masse muscolari; articolazioni ampie e nette, avambraccio forte e muscoloso prevalente sullo stinco; arto posteriore molto muscoloso con garretto robusto, asciutto, netto e ben diretto; stinchi brevi ed asciutti con tendini ben distaccati, pastoie robuste e ben dirette; appiombi regolari.

ANDATURE

Regolari, energiche, elastiche con passo ampio e mediamente rilevato; gli arti si muovono con oscillazioni regolari con forte spinta propulsiva del treno posteriore.

CARATTERE E TEMPERAMENTO

Docile, attento, volenteroso con attaccamento all'uomo.

MISURE BIOMETRICHE

I rilevamenti biometrici sono rilevati al momento della valutazione per l'accesso al Registro Fattrici e Stalloni in Selezione di almeno 30 mesi di età.

DATI BIOMETRICI		
MISURE – STALLONI:		
	Min	Max
Altezza al garrese	137	
Circonferenza toracica	165	
Stinco	18	22

MISURE-FATTRICI:		
Altezza al garrese	137	
Circonferenza toracica	155	
Stinco	17	21

L'altezza al garrese massima per ricevere, nella voce "**Caratteri tipici di distinzione**", una qualifica maggiore o uguale a **9 ("Molto Buono")**, è di **154 cm** per le **Femmine** e **155 cm** per i **Maschi**.

Nel caso in cui **il soggetto sia ferrato** al momento della misurazione, l'ispettore di razza è **tenuto a detrarre 1 cm dall'altezza rilevata** per garantire una misurazione conforme agli standard.

Misure desiderate

Le misure desiderate per l'altezza al garrese del Cavallo Haflinger, senza ferratura, sono comprese tra i 147 cm e 152 cm.

CARATTERI INDESIDERATI

Sono considerati indesiderati i seguenti caratteri: costituzione eccessivamente linfatica; tronco disarmonico; testa grossolana e pesante con orecchie pendenti; occhi piccoli con arcate orbitarie pesanti; diametri trasversi deficienti; costato piatto; appiombi eccessivamente difettosi; eccessiva estensione delle balzane (una balzana altissima calzata, due balzane alto calzate; tre balzane medio calzate, quattro balzane) e soverchia ampiezza delle macchie alla testa; occhio gazzuolo; macchie bianche e rabicanature eccessivamente diffuse; evidente presenza di crini neri alla criniera ed alla coda.

DIFETTI DI TIPO MORFOLOGICO E GENETICO LA CUI PRESENZA PRECLUDE L'ISCRIZIONE AI REGISTRI FEMMINE E MASCHI IN SELEZIONE

Comportano l'esclusione dall'iscrizione tutte le anomalie di riconosciuta base ereditaria, in particolare:

- ernia ombelicale;
- difetti di dentatura: prognatismo e brachignatismo;
- lussazione congenita della rotula (crampo rotuleo);
- criptorchidismo congenito;
- anomalie dello zoccolo; dimensioni ineguali, piedi piatti, piedi rampini e altre malformazioni riconosciute. Tali anomalie ereditarie devono essere diagnosticate da un veterinario, il cui referto sarà allegato alla scheda anagrafica e descrittiva del soggetto.

RICORSI

Il giudizio dell'Esperto Nazionale di Razza nominato dall'ANACRHAI è insindacabile.

È possibile presentare ricorsi sull'esclusione dall'approvazione solo ed esclusivamente per le anomalie ereditarie.

La CTC nominerà in tal caso una Commissione che si pronuncerà con giudizio insindacabile.

METODO DI VALUTAZIONE

Al momento dell'iscrizione al Registro Stalloni in Selezione o al Registro Fattrici in Selezione, l'Esperto di Razza dopo avere descritto l'aspetto morfologico dei Cavalli Haflinger attraverso il Metodo di Valutazione Lineare, riporta nell'apposito spazio riservato della scheda il giudizio per i seguenti elementi: -) Caratteri tipici, distinzione, -) Armonia generale, -) Arti e appiombi, -) Andatura al passo, -) Andatura al trotto.

A ciascuna delle cinque voci di giudizio parziali di cui sopra possono venire attribuite le seguenti qualifiche:

VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
OTTIMO	10
MOLTO BUONO /OTTIMO	9.5
MOLTO BUONO	9
BUONO / MOLTO BUONO	8.5
BUONO	8
DICRETO/BUONO	7.5
DICRETO	7
SUFFICIENTE/ DISCRETO	6.5
SUFFICIENTE	6
INSUFFICIENTE	5

La valutazione finale viene data dalla somma del totale dei punteggi delle 5 voci parziali e diviso per il numero delle stesse. In base al risultato viene attribuita la “VALUTAZIONE FINALE” secondo la tabella sotto riportata:

CLASSE	QUALIFICA	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA FINALE
Ia	OTTIMO	VOTO FINALE DA 9.1 A 10.0
Ib	MOLTO BUONO	VOTO FINALE DA 8.1 A 9.0
IIa+	BUONO+	VOTO FINALE DA 8.0 A 8.2 (max 8.8 (*))
IIa	BUONO	VOTO FINALE DA 7.5 A 8.2
IIb	DICRETO	VOTO FINALE DA 6.5 A 7.4
III	SUFFICIENTE	VOTO FINALE DA 6 A 6.4
INS	INSUFFICIENTE – Registro di Base	VOTO FINALE INFERIORE A 5.9

Per l’attribuzione della Valutazione Finale, indipendentemente dal valore ottenuto, deve essere tenuto conto delle seguenti condizioni aggiuntive:

- Per ottenere le qualifiche finali "**Molto Buono**" e "**Ottimo**" il soggetto non deve ottenere nelle singole voci più di una qualifica parziale **inferiore a 8 punti** e la **media del punteggio essere uguale o superiore a 8.1** punti come da tabella.
- (*) La classe **IIa+/buono+** viene attribuita a quei soggetti che hanno ottenuto tutte le valutazioni parziali **pari a 8 punti ciascuna** o che hanno ricevuto **un punteggio di 7** in una delle **due voci di andature** purché accompagnati da **nessun altro valore inferiore a 8 punti** nelle altre voci parziali ed **almeno un punteggio di 9** nelle prime tre voci (**tipicità, armonia, arti e appiombi**).

Verranno esclusi dal Registro Fattrici e Stalloni in Selezione, quei soggetti che non raggiungono anche in una sola voce **la qualifica il punteggio di 6 (SUFFICIENTE)**.

REQUISITI PER L'ATTRIBUZIONE DI PREMI SPECIALI DI MERITO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA GENETICO

Ai soggetti iscritti al Registro Fattrici e Stalloni in Selezione, su richiesta dell'allevatore/proprietario, possono essere attribuiti premi speciali di merito qualora abbiano maturato i requisiti, come di seguito riportati:

PREMIO ÉLITE – RIPRODUZIONE: possono accedere soggetti che si siano distinti come riproduttori del Libro Genealogico italiano. Per l'iscrizione sono previsti i seguenti requisiti minimi:

- per le fattrici la produzione di almeno 3 figlie/i interi/castroni iscritte/i valutati/e Fattrici/Stalloni con la qualifica minima di IIa+B+ o superiore nel Libro Genealogico italiano, oppure che abbiano ottenuto risultati sportivi idonei alla iscrizione nella classe Élite Sport;
- per gli stalloni l'aver prodotto almeno 10 figlie/i interi/castroni iscritte/i valutati/e nel Libro Genealogico Italiano, dei quali almeno il 30% risulti avere una qualifica minima di IIa+B+ al Libro Genealogico Italiano, oppure abbiano ottenuto risultati sportivi idonei all'iscrizione nella classe Élite Sport.

PREMIO ÉLITE – SPORT: possono accedere soggetti femmine e maschi interi/castroni che abbiano raggiunto almeno quattro piazzamenti sportivi nei primi tre posti in classifica, nel corso di eventi ufficiali e che si siano anche qualificati sopra la soglia minima fissata dalla CTC. Gli eventi sportivi ufficiali sono quelli riconosciuti dalla Federazione Italiana Sport Equestri, dalla FITETREC o dal MASAF in ambito nazionale, a seconda della disciplina di competenza, dalla FEI in ambito internazionale e il Campionato Sportivo Europeo della Razza Haflinger.


Il Premio è assegnato su richiesta del proprietario con allegata la documentazione ufficiale a comprovare i requisiti previsti.

PREMIO ÉLITE – MEDAGLIA D'ORO: possono accedere al Premio i soggetti che risultino in possesso di entrambi i requisiti previsti sia per il Premio “Élite Riproduzione” che per il Premio “Élite Sport”.

I soggetti che, su richiesta degli allevatori, avranno ottenuto i requisiti per l'inserimento nei Premi Speciali di merito saranno riportati in appositi elenchi pubblicati ogni anno dall'UC.

La CTC può individuare dei gruppi di riproduttori di particolare interesse per l'incremento della variabilità genetica e per la diffusione di linee di sangue e valutare eventuali proposte di incentivazione nell'ambito del Programma genetico del Cavallo di Razza Haflinger

Haflinger Italia



SCHEMA DI VALUTAZIONE MORFOLOGICO LINEARE



HAFLINGER
ITALIA

NOME
CODICE SOGGETTO
NATO IL
SESSO
PROPRIETARIO

CARATTERI TIPICI - MANTELLO - FONDO										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Chiaro	Slavato	Dorato	Scuro	Bruciato						

CARATTERI TIPICI - CRINI										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rossi	Biondi	Bianchi	Mescolati	Neri						

CARATTERI TIPICI - MARCHE										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Molto estese	Estese	Medie	Pochi segni	Senza segni						

CARATTERI TIPICI - MODELLO										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Brachimorfo	Intermedio				Mesomorfo					

CARATTERI TIPICI - TESTA VOLUME										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pesante	Massiccia	Proporzionata	Leggera	Gracile						

CARATTERI TIPICI - ESPRESSIVITA' - OCCHIO										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poco Espressiva	Espressiva				Molto Espressiva					

Rabicantature	Tizzanature		Riga Mullina			
Zebrature	Balzana		1	2	3	4
Note:						

CARATTERI TIPICI									

ARMONIA GENERALE - COLLO - LUNGHEZZA										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Molto corto	Corto	Medio	Lungo	Molto Lungo						

ARMONIA GENERALE - ATTACCATURA COLLO / TESTA										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Molto Massiccio	Massiccio	Medio	Leggero	Molto Leggero						

ARMONIA GENERALE - ATTACCATURA COLLO / TRONCO										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Molto Massiccio	Massiccio	Medio	Leggero	Molto Leggero						

ARMONIA GENERALE - COLLO DIREZIONE										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verticale	Intermedia				Orizzontale					

ARMONIA GENERALE - SPALLA - LUNGHEZZA										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Molto corta	Corta	Media	Lunga	Molto Lunga						

DATA VALUTAZIONE		
LUOGO VALUTAZIONE		
DATI BIOMETRICI		
ALTEZZA GARRESE	TORACE	STINCO

ARMONIA GENERALE - SPALLA INCLINAZIONE										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tend. Al Verticale	Poco inclinata	Media	Inclinata	Molto Inclinata						

ARMONIA GENERALE - BRACCIO										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tend. All' Orizzontale	Intermedio				Tend. Al Verticale					

ARMONIA GENERALE - TORACE PETTO - VISTO DI FRONTE										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Petto stretto	Piutt.Stretto	Mediamente sviluppato	Aperto e ben muscoloso				Tor.a botte			

ARMONIA GENERALE - TORACE PETTO VISTO DI PROFILO										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poco Sviluppato	Scarsamente Sviluppato	Sufficientemente Sviluppato	Profondo				Molto Profondo			

ARMONIA GENERALE - PROFILO DORSO LOMBARE - GARRESE										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Basso e Largo	Poco Evidente	Mediamente Evidente	Evidente ma Breve				Evidente e Prolungato			

ARMONIA GENERALE - LINEA DORSO LOMBARE										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Molto insellata e debole	Sufficient.Sostenuta				Sostenuta - Tesa					

ARMONIA GENERALE - GROPPA - LUNGHEZZA										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Molto corta	Corta	Media	Lunga	Molto Lunga						

ARMONIA GENERALE - GROPPA INCLINAZIONE										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Orizzontale	Mediamente inclinata				Molto Inclinata					

ARMONIA GENERALE - GROPPA LARGHEZZA										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stretta agli ischi	Quadrangolare		Molto ampia / Doppia							

ARMONIA GENERALE									

ARTI E APPIOMBI - QUALITA'										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Esili e Gracili	Leggeri	Asciutti e Proporzionati	Robusti				Grossolani			

ARTI E APPIOMBI - POSTERIORI DI LATO										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Molto falciati	Falciati	Intermedi	Dritti				Dritti			

ARTI E APPIOMBI - ZOCCOLO										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Piccolo e stretto	Leg. Piccolo e stretto	Intermedio e largo				Piatto e largo				

ARTI E APPIOMBI - APPIOMBI DI FRONTE										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Molto Cagnolo	Cagnolo	Intermedio				Mancino				Molto Mancino

ARTI E APPIOMBI - POSTERIORI DA DIETRO										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Molto Cagnolo	Cagnolo	Intermedio				Mancino				Molto Mancino

SEGNALAZIONI - ARTI APPIOMBI - PROFILO DORSO LOMBARE										
	Piu' basso davanti				Chiuso posteriormente					
	Ginocchio concavo				Aperto posteriormente					
	Ginocchio Arcato				Chiuso anteriormente					
	Sotto di se anteriormente				Aperto anteriormente					
	fuori di se anteriormente				Pastoie deboli					

ARTI E APPIOMBI									

ANDATURA PASSO - REGOLARITA'										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Irregolare	Regolare									

ANDATURA PASSO ATTIVITA'										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poco energetico	Intermedio				Attivo ed energetico					

ANDATURE PASSO - COPERTURA										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poco Ampio	Intermedio				Molto Ampio					

ANDATURA TROTTO IMPULSO										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poco energetico	Molto energetico									

ANDATURA TROTTO AMPIEZZA										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poco ampio	Intermedio				Molto ampio					

SEGNALAZIONI - ANDATURE										
	Incrocchia				Sbiliarda					
	Falcia				Dondola					


ANDATURA PASSO					ANDATURA TROTTO				

CARATTERE - TEMPERAMENTO										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Flemmatico	Molto Calmo	Attento				Vivace Impressionab.				Irritabile

CARATTERE - DOCILITA'										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Molto Docile	Docile	Poco docile				Caparbio				Ribelle

VALUTAZIONE FINALE									

Haflinger Italia



DISCIPLINARE MOSTRE UFFICIALI DI LIBRO GENEALOGICO



HAFLINGER
ITALIA

Disciplinare delle Mostre Ufficiali del Libro Genealogico per il Cavallo di Razza Haflinger

Disposizioni generali

Art. 1

1. L'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia autonomamente oppure, di intesa con un Ente terzo organizza le Mostre riservate ai cavalli di Razza Haflinger iscritti al Libro Genealogico.

2. La Mostra anche se organizzata da Ente diverso dall'Associazione Nazionale, avrà luogo sotto il controllo dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico e dovrà attenersi al presente Disciplinare.

Art. 2

1. Sono ammessi alla Mostra solo i Cavalli iscritti al Libro Genealogico Nazionale della Razza Haflinger con i seguenti requisiti:

- Soggetti iscritti al Registro Base con genitori iscritti nel Registro Fattrici/Stalloni in selezione.
- Soggetti iscritti ai Registri Fattrici e Stalloni in selezione.

2. Nelle Mostre ufficiali a carattere nazionale sono ammessi esclusivamente soggetti nati ed allevati in Italia, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 3 per le categorie OPEN.

3. L'Ufficio Centrale, direttamente per le Mostre organizzate dallo stesso, o sentito il parere degli organizzatori per le Mostre non organizzate direttamente, ha facoltà:

- per una o più categorie di limitare la partecipazione a soggetti che rispettino vincoli: minimi di età, genealogici, morfologici, di indice genetico o di effettuazione di Prove Attitudinali previste dal Programma genetico;
- di prevedere limiti minimi e massimi di iscrizioni per le diverse Sezioni e/o Categorie. Può inoltre essere previsto di limitare la manifestazione ad alcune Sezioni e/o Categorie;
- di accorpare le Categorie 4 e 5 tra loro in caso di iscrizioni inferiori a 5 soggetti anche in una sola delle due Categorie;
- di accorpare le Categorie 6 e 7 tra loro in caso di iscrizioni inferiori a 5 soggetti anche in una sola delle due Categorie;

Art. 3

1. I soggetti saranno raggruppati in base all'anno di nascita nelle seguenti sezioni e categorie:

a) SEZIONE I - MASCHI

Cat. 1 - Maschi nati nell'anno

Cat. 2 - Puledri di 1 anno

Cat. 3 - Puledri di 2 anni

Cat. 4 - Stalloni di 3 anni

Cat. 5 – Stalloni di 4 e 5 anni

Cat. 6 - Stalloni tra 6 e 10 anni

Cat. 7 - Stalloni oltre 10 anni

b) SEZIONE II - EMMINE

Cat. 1 – Puledre nate nell'anno

Cat. 2 - Puledre di 1 anno

Cat. 3 - Puledre di 2 anni

Cat. 4 - Fattrici di 3

Cat. 5 – Fattrici di 4 e 5 anni

Cat. 6 - Fattrici tra 6 e 10 anni

Cat. 7 - Fattrici oltre 10 anni

c) **CATEGORIE OPEN:** Nell'ambito delle sole Mostre Nazionali, l'Ufficio Centrale può prevedere le Sezioni OPEN per tutte o per parte delle Categorie previste dal presente articolo. In tali categorie potranno concorrere anche soggetti nati e/o allevati all'estero purché rispettino quanto previsto dai requisiti tecnici contenuti nel Disciplinare del Libro Genealogico Italiano.

Art. 4

CATEGORIE SPECIALI

a) **CAMPIONATO STALLONI:** riservato ai maschi iscritti al Registro Stalloni in selezione e partecipanti nelle categorie 4 e 5. Allo stallone primo classificato, fra quelli iscritti e presentati, sarà attribuito il Titolo di Campione della Razza Haflinger per l'anno in corso.

b) **BEST IN SHOW:** in ogni manifestazione Ufficiale viene proclamato il soggetto migliore della mostra definito BEST IN SHOW che dovrà essere scelto tra i primi classificati di ogni categoria.

c) **GRUPPI OMOTIPICI (Maschili e Femminili):** costituiti da almeno 4 soggetti maschi e femmine, figli dello stesso Stallone. L'Ufficio Centrale ha facoltà di ammettere alla costituzione dei Gruppi Omotipici solo soggetti dello stesso sesso. Nel caso che alla formazione del Gruppo abbiano contribuito più proprietari, il trofeo sarà assegnato al proprietario che avrà maggiormente contribuito alla formazione del gruppo stesso. In caso di parità di numero tra due o più proprietari il Trofeo è assegnato al proprietario con iscrizione da più anni al LG. Al proprietario dello stallone padre del Gruppo primo classificato viene inoltre assegnato un apposito trofeo.

d) **FAMIGLIE FEMMINILI:** costituite da almeno 3 soggetti di cui una fattrice capostipite e 2 femmine discendenti dirette in linea femminile. Al gruppo di famiglia possono contribuire anche uno o più puledri e stalloni oltre al numero minimo di due femmine discendenti dirette. Non sono però ammessi al gruppo i discendenti degli eventuali stalloni che contribuiscono alla sua composizione. Il Trofeo sarà assegnato al proprietario della fattrice capostipite del gruppo. Un riconoscimento sarà concesso anche all'allevatore se diverso dal proprietario.

Art. 5

1. Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno pervenire all'Ufficio Centrale.
2. L'eventuale quota di iscrizione sarà stabilita dall'Ente Organizzatore
3. Con la presentazione della domanda di iscrizione il proprietario accetta senza riserve il Regolamento della Mostra, tutte le disposizioni e norme vigenti.

Art. 6

1. I cavalli iscritti alla Mostra dovranno trovarsi presso il luogo dell'evento entro l'orario prestabilito e permanervi fino a quando stabilito dall'Ente organizzatore.

Art. 7

1. I cavalli iscritti alla Mostra dovranno essere suddivisi nel Catalogo per Sezioni e Categorie ed elencati in ordine crescente di età ed in ordine di età entro ciascuna categoria.
2. Il Catalogo sarà predisposto dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico nazionale.

Art. 8

1. Tutti i cavalli partecipanti alla Mostra dovranno essere stati sottoposti ai trattamenti profilattici ed alle norme igieniche previste dai Regolamenti Sanitari vigenti e a quelli supplementari, eventualmente, richiesti dagli Organizzatori.

Art. 9

1. Il proprietario provvederà ad applicare su ciascun soggetto, in maniera evidente, il corrispondente numero di catalogo distribuito dall'Ufficio Centrale o dagli organizzatori.

Art. 10

1. La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli Espositori, il personale di custodia deve essere in numero adeguato ai cavalli presentati.
2. I soggetti dovranno essere correttamente addestrati alla capezza anche per motivi di sicurezza. Il Giudice ha la facoltà di escludere dal concorso soggetti che evidenzino comportamenti pericolosi durante le presentazioni.

3. E' fatto obbligo per motivi di sicurezza, salvo deroghe specifiche stabilite dall'Organizzatore, che i soggetti vengano presentati senza ferri posteriori.
4. In osservanza alle normative vigenti sul benessere animale, è fatto divieto d'uso di qualsiasi farmaco o altra sostanza che possa agire eccitando o tranquillizzando il normale temperamento dei cavalli.
5. E' vietato l'uso di farmaci o altre sostanze ad azione antidolorifica o anestetica che possano mascherare stati dolorosi agli arti o in altre localizzazioni.
6. E' vietato instillare o inoculare sostanze attorno agli occhi e alle narici con lo scopo di aumentare l'espressività del cavallo.
7. E' vietata la rasatura dei lunghi peli tattili situati attorno al muso ed agli occhi ed è vietata la rasatura dei peli all'interno del padiglione auricolare. Per tali peli è ammessa solo la spuntatura a forbice.
8. Al fine di non pregiudicare la giusta valutazione da parte del giudice delle caratteristiche del mantello, è vietato l'uso di sostanze decoloranti sui crini col fine di schiarirne la naturale colorazione.
9. E' vietato presentare soggetti con segni evidenti di tosatura.
10. E' vietato l'uso di tinture con lo scopo di rendere neri gli zoccoli.
11. E' invece ammessa la tolettatura della testa con spuntatura dei peli auricolari, dei peli nel canale intra-mandibolare e il taglio della criniera limitatamente alla proiezione dell'orecchio rivolto all'indietro sul collo. E' ammessa infine la rasatura della barbetta.
12. Il Giudice ha facoltà di escludere dal concorso soggetti che non rispettino tali disposizioni.
13. I soggetti, durante le ore di apertura della manifestazione non devono essere coperti fatte salve deroghe specifiche da parte dell'Organizzatore o dell'Ufficio Centrale.
14. L'Ufficio Centrale può prevedere, direttamente o tramite l'organizzatore, tutti i controlli anche di laboratorio per la verifica del rispetto delle norme sopra citate.

Art. 11

L'Ente Organizzatore dovrà stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile.

Art. 12

1. La valutazione dei cavalli è affidata ad uno o più Esperti nominati dalla Nazionale.
2. La nomina degli Esperti è di pertinenza dell'Ufficio Centrale che potrà prevedere la nomina di

più Giudici in base al numero di soggetti iscritti alla manifestazione, con la possibilità di indicare anche un Giudice attitudinale.

3. Il Giudice delle Prove Attitudinali, incaricato dall'Ufficio Centrale, ha funzione di supporto e consulenza per la valutazione delle andature.

4. La responsabilità della classifica è dell'Esperto incaricato.

5. Non possono essere incaricati come giudici i proprietari dei soggetti partecipanti alla Mostra.

6. Il giudizio va motivato pubblicamente ed è inappellabile.

7. Il Giudice effettuerà un commento dettagliato dei primi 5 classificati di ogni categoria ed un commento sommario sui soggetti piazzati dal 6° posto e oltre.

8. Qualora le condizioni di sicurezza siano ritenute sufficienti dal responsabile dell'Organizzazione, tutti i soggetti devono rimanere nel ring durante i commenti del Giudice. In ogni caso dovranno essere schierati obbligatoriamente almeno i primi 5 classificati.

Art. 13

1. La valutazione, salvo in caso di limitazioni disposte dalle Autorità competenti, deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento sia alla mano che, ove previsto dall'Ufficio Centrale o dall'Organizzatore, anche al movimento in libertà.

2. I concorrenti verranno presentati a mano, in filetto o capezza, per essere sottoposti singolarmente alla valutazione morfologica, ben piazzati. Di seguito, i cavalli, verranno presentati, sempre alla mano, sul triangolo per la valutazione degli appiombi e delle andature passo e trotto.

3. In una seconda fase, ove previsto dall'Ufficio Centrale, tutti o parte dei concorrenti, sempre secondo le disposizioni decise dall'Ufficio Centrale, i soggetti verranno riesaminati scossi, in apposito spazio cintato, per la valutazione delle andature, trotto e galoppo, e dell'equilibrio naturale che il soggetto possiede.

4. Il Giudice può allontanare dal rettangolo di presentazione soggetti ritenuti fuori condizione per condizioni di presentazione e/o stati di mantenimento non adeguati per la partecipazione alla manifestazione.

5. I presentatori, pena l'allontanamento dal ring da parte del Giudice, dovranno vestire tenuta formale o tradizionale. Ove previsto, dall'Organizzatore sarà obbligatoria la tenuta ANACRHA1.

6. E' consentita la presenza di una seconda persona con l'aiuto della frusta per accompagnare il cavallo nella presentazione nel triangolo.

7. I ring di presentazione sono preclusi a qualsiasi persona che non sia il personale di custodia/presentazione il Giudice ed il personale dell'Ufficio centrale o dell'Ente Organizzatore.

Art. 14

1. Per ogni Categoria saranno proclamati un Campione ed un Campione di Riserva oltre al terzo, quarto e quinto classificato. Per ognuno di tali soggetti è prevista una coccarda di colore diverso stabilito dall'Ufficio Centrale. Per il Campione e la riserva è prevista la fascia dello stesso colore ma con diciture differenti. Viene stilata classifica anche oltre il 6° classificato, salvo diversa disposizione dell'Ufficio centrale.

Art. 15

1. I risultati conseguiti dai primi 5 classificati alle Mostre Ufficiali organizzate con il presente Disciplinare sono trascritti nelle schede del Programma Genetico Nazionale e riportati sui Certificati Zootecnici.

Art. 16

1. L'Ente organizzatore non risponde di eventuali errori che possono essere stati fatti nella compilazione del Catalogo.

Art. 17

1. I reclami non possono riguardare la classifica. Ogni altro tipo di reclamo sarà preso in considerazione dall'Ente organizzatore solo se redatti per iscritto e presentati entro 1 ora dal termine della proclamazione della classifica. Tali reclami potranno essere presentati esclusivamente da proprietari che abbiano soggetti partecipanti alla manifestazione.

2. L'Ente organizzatore diverso dall'Ufficio Centrale trasmette il ricorso all'Ufficio Centrale stesso. In ogni caso, l'Ufficio Centrale si riserva di esaminare i ricorsi entro 5 giorni dalla data della manifestazione si riserva anche ogni raccolta di informazioni inerente il ricorso e ogni decisione in merito che sarà comunicata per iscritto al ricorrente.


3. Le decisioni assunte dall'Ufficio Centrale sono definitive ed insindacabili.

Art. 18

1. L'Ente organizzatore si riserva di emanare altre disposizioni di carattere logistico-organizzativo che riterrà opportune.

2. Esse avranno valore pari al presente Disciplinare.

Haflinger Italia



DISCIPLINARE CORPO DEGLI ESPERTI LIBRO GENEALOGICO



HAFLINGER
ITALIA

DISCIPLINARE CORPO DEGLI ESPERTI DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO DI RAZZA HAFLINGER

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1. L'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Haflinger Italia (ANACRHAI), secondo quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare del Programma Genetico della Razza, istituisce il "Corpo degli Esperti di Razza".
2. Il Consiglio Direttivo, al momento del suo insediamento nomina il Comitato consultivo del "Corpo Esperti" secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4.

Art. 2 STRUTTURA DEL CORPO ESPERTI

1. Il Corpo Esperti si compone di due figure entrambe identificate come tecnici del Libro Genealogico:
 - Esperti di Razza.
 - Giudici delle prove attitudinali (giudice PA).
2. L'Esperto di Razza è colui al quale il Consiglio Direttivo di ANACRHAI riconosce la capacità tecnica, la competenza specifica, l'obiettività e l'autorità per procedere all'esame e alla valutazione morfologica dei soggetti sia nelle mostre che nelle visite di iscrizione al Libro Genealogico.
3. Il giudice delle PA è invece la figura tecnica nominata dal Consiglio Direttivo di ANACRHAI per l'effettuazione delle valutazioni dei soggetti Haflinger nelle prove attitudinali ufficiali del Libro Genealogico e in tutti gli eventi e manifestazioni che vedano coinvolti soggetti Haflinger impegnati in attività equestri di carattere sportivo o amatoriale.
4. I giudici delle PA sono scelti nei ranghi FISE o di altra Federazione/Associazione sportiva che organizzi attività equestri agonistiche o non agonistiche. Il giudice delle PA viene abilitato a operare nell'ambito del Libro Genealogico, esclusivamente, per la disciplina equestre per cui ha già il riconoscimento nella Federazione/Associazione sportiva da cui proviene.
5. La qualifica di Esperto del Libro Genealogico da chiunque acquisita nei modi previsti dal presente disciplinare dà diritto all'iscrizione nell'elenco ufficiale degli Esperti del Libro Genealogico che ogni anno viene pubblicato a cura dell'Ufficio Centrale. L'elenco è suddiviso in due sezioni:
 - a) Esperti di Razza;
 - b) Giudici delle PA.
6. Il rinnovo dell'incarico agli Esperti è effettuato dal Consiglio Direttivo al suo insediamento su indicazione del responsabile dell'Ufficio Centrale.

Art. 3
AMMISSIONE AI CORSI TIROCINI ED ESAMI

1. Esperti di Razza

a) Corsi di formazione

- ANACRHAI organizza periodicamente secondo le esigenze operative appositi corsi destinati alla formazione degli Esperti di Razza.
- I corsi si compongono di parti teoriche e di parti pratiche in campo secondo modalità stabilite dall'Ufficio Centrale in collaborazione con il Comitato consultivo (art.4).
- L'ammissione ai corsi di formazione è stabilita dall'Ufficio Centrale in collaborazione con il Comitato consultivo il quale può prevedere una selezione preventiva mediante esami teorici e pratici di ammissione.
- Il corso di formazione può prevedere delle sessioni di verifica intermedie della preparazione, in cui la Commissione di valutazione è costituita dai membri del Comitato consultivo. In occasione di tali eventuali verifiche può essere stabilito anche l'interruzione della ammissione al corso per quei candidati che rivelano un avanzamento insufficiente della loro preparazione.
- I corsi teorici possono essere frazionati in più incontri di approfondimento progressivo.
- Il tirocinio pratico avviene invece mediante affiancamento ad Esperti effettivi nel lavoro di campo sia in occasione di visite aziendali che in occasione di raduni del Libro Genealogico e mostre. La mancata o la parziale partecipazione dei candidati ai tirocini pratici comporta l'esclusione degli stessi dal corso di formazione.
- Il corso di formazione ha durata massima ordinaria di tre anni.
- Qualora venissero individuati dei candidati con comprovata esperienza nell'ambito della Razza Haflinger o tecnici che già possiedono la qualifica di Esperti per altre razze, la formazione potrà essere realizzata in forma semplificata attraverso un percorso più breve definito dal Comitato consultivo. Anche in questo caso la formazione si concluderà con il superamento delle prove di esame.

b) Esami

- Il corso di formazione si conclude con un esame che prevede una sessione teorica ed una sessione pratica. Le modalità d'esame sono stabilite dall'Ufficio Centrale in collaborazione con il Comitato consultivo.
- In linea generale l'esame è così strutturato:
 - **parte teorica:** domande sulle normative e sulla strutturazione del Programma Genetico, quesiti di zoognostica, genetica, sui criteri di valutazione morfologica della Razza e su provvedimenti tecnici della Commissione Tecnica Centrale (CTC);
 - **parte pratica:** prove di valutazione di soggetti sia ai fini selettivi del Libro Genealogico che simulando situazioni di mostra. Oltre alle valutazioni e alle classifiche i candidati saranno chiamati ad esporre pubblicamente le motivazioni e ad effettuare simulazioni di commenti in mostra.
- La Commissione d'esame sarà composta:
 - dal Presidente di ANACRHAI con ruolo di presidente della Commissione;
 - dai membri del Comitato consultivo;

- dall'esperto in zootecnia membro della CTC nominato dal MASAF su proposta di ANACRHAI;
- Le decisioni sono assunte a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

c) Nomina ad Esperto

- La nomina quale Esperto di Razza è conferita dal Consiglio Direttivo valutato l'esito degli esami.

2. Giudici delle PA del Libro Genealogico

a) Formazione

- I giudici delle PA dovranno seguire un apposito tirocinio teorico basato su incontri di approfondimento sulla Razza e sul Libro Genealogico organizzati dall'Ufficio Centrale e una parte pratica al seguito di giudici delle PA già in effettivo.
- Il tirocinio ha lo scopo di permettere al candidato di approfondire le caratteristiche specifiche della Razza Haflinger e le attività di carattere attitudinale previste dal Programma genetico sia sotto il profilo pratico e tecnico che sotto il profilo formale e regolamentare.
- L'ammissione alla formazione è stabilita dal Comitato consultivo.

b) Nomina a giudice PA

- La nomina è stabilita dal Consiglio Direttivo sentito il Comitato consultivo e valutato l'esito del tirocinio.

Art. 4

COMITATO CONSULTIVO DEL CORPO ESPERTI DI RAZZA

1. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un Comitato consultivo formato da:
 - il Direttore dell'ANACRHAI;
 - un rappresentante del Corpo degli Esperti che sarà obbligatoriamente scelto tra i ranghi degli Esperti di Razza;
 - un rappresentante dei Giudici attitudinali che sarà scelto invece nei ranghi dei giudici delle PA.
2. Il Comitato consultivo Esperti si occupa delle problematiche relative alla formazione e al funzionamento del Corpo degli Esperti e del loro operato. Ha l'obbligo, inoltre, di riferire al Consiglio Direttivo dell'ANACRHAI sul comportamento degli Esperti, l'espletamento del loro compito e su quanto riguarda il decoro ed il prestigio degli stessi.
3. Per le manifestazioni più importanti a carattere nazionale il Comitato consultivo nomina un supervisore scelto tra il comitato stesso o tra i componenti il Corpo Esperti, il quale avrà il compito di intervenire in supporto agli Esperti incaricati di effettuare le valutazioni in caso di dubbi o contestazioni.
4. Il Comitato consultivo rimane in carica sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del Consiglio Direttivo di nuovo insediamento che li può riconfermare.

Art. 5
GESTIONE OPERATIVA DEL CORPO ESPERTI

1. La gestione del Corpo Esperti è affidata all'Ufficio Centrale.
2. All'Ufficio Centrale compete:
 - l'affidamento degli incarichi per qualsivoglia esigenza sia sul territorio nazionale che a livello internazionale; in questa attività l'Ufficio Centrale si avvale della collaborazione del Comitato consultivo Esperti; nelle designazioni è prevista, sin ove possibile e fatte salve emergenze, la turnazione periodica degli Esperti sul territorio e nei diversi eventi/mostre al fine di garantire la piena conoscenza da parte degli Esperti stessi della realtà d'allevamento e dell'evoluzione della Razza; è auspicabile, fatti salvi casi particolari motivati, che nessuno di essi operi nell'ambito della personale provincia di residenza;
 - l'organizzazione, sentito il Comitato consultivo, di incontri periodici di aggiornamento per gli Esperti;
 - la segnalazione delle eventuali inadempienze da parte degli Esperti agli organi competenti dal punto di vista disciplinare;
 - la sospensione dell'affidamento degli incarichi agli Esperti ritenuti inadempienti in attesa delle decisioni su eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 6
NORME COMPORTAMENTALI E DOVERI DEGLI ESPERTI

1. L'Esperto, in particolare, nel momento in cui svolge l'incarico ricevuto ma anche fuori dall'operatività, è una componente del Programma genetico e deve quindi contribuire alla crescita dell'immagine e del credito tecnico del Libro Genealogico stesso.
2. Gli Esperti, anche al di fuori degli incarichi ricevuti devono comunque assolutamente evitare di assumere atteggiamenti che possano risultare negativi per il buon andamento dell'attività.
3. Il comportamento dell'Esperto deve essere sempre improntato alla massima correttezza formale, alla trasparenza nelle decisioni, alla chiarezza e proprietà di linguaggio tecnico e alla riservatezza nei confronti di terzi.
4. L'Esperto deve essere sempre pienamente disponibile a motivare le sue decisioni all'allevatore, al proprietario o al cavaliere/conduuttore nell'ambito delle visite o rassegne di libro genealogico nelle mostre e nelle attività di natura attitudinale. In particolare, nelle mostre e negli eventi attitudinali deve sempre motivare pubblicamente i suoi giudizi mettendo in evidenza, se possibile, la superiorità di un soggetto rispetto a quello che lo segue in classifica e seguendo rigorosamente i criteri e gli indirizzi tecnici del libro genealogico.
5. L'Esperto è assolutamente tenuto al massimo rispetto dei colleghi e a collaborare con essi per il miglior funzionamento del Programma genetico e per la crescita tecnica. Deve astenersi in tutti i modi dall'esprimere giudizi sull'operato dei colleghi.

6. L'Esperto deve assolutamente astenersi da esprimere giudizi negativi in pubblico circa l'operato di ANACRHA I e degli Organi tecnici e dell'Ufficio Centrale.
7. Gli Esperti possono espletare la loro attività solo su espresso incarico dell'Ufficio Centrale. Non possono giudicare in manifestazioni non riconosciute dall'Ente selezionatore salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Centrale.
8. Ove fossero richiesti per giudicare manifestazioni che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, devono richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Centrale.
9. Qualora impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali sia stato designato, deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Centrale.

Art. 7

ASSENZA DAGLI INCONTRI DI AGGIORNAMENTO

1. E' fatto obbligo agli Esperti di Razza di partecipare agli incontri di aggiornamento ed alle riunioni che l'Ufficio Centrale riterrà opportuno organizzare. L'Ufficio Centrale, sentito il parere del Comitato consultivo, può riservarsi di impiegare o meno l'Esperto in caso di sua assenza all'ultimo incontro di aggiornamento.
2. In caso di assenza per due incontri consecutivi l'Esperto è sospeso da ogni incarico e potrà riprendere l'attività solo dopo aver presenziato ad un ulteriore incontro di aggiornamento e/o dopo aver effettuato un apposito ciclo di tirocinio stabilito dall'Ufficio Centrale.

Art. 8

ASSUNZIONE DI INCARICHI AMMINISTRATIVI

1. Qualora l'esperto assuma incarichi:
 - nel Consiglio Direttivo dell'ANACHRAI;
 - nei consigli di Sezione o nel Consiglio Direttivo delle Associazioni/Federazioni socie;
 - quale delegato di ANACRHA I in associazioni internazionali;viene sospeso dall'incarico.
2. L'Esperto è comunque tenuto a partecipare agli incontri di aggiornamento e potrà riprendere l'attività solo dopo adeguato tirocinio stabilito dall'Ufficio centrale.

Art. 9

NOMINA RAPPRESENTANTE ESPERTI NELLA CTC

1. In base a quanto previsto dall'art. 4 del Disciplinare del L.G., tra gli Esperti viene scelto e nominato un componente che avrà il compito di rappresentare il Corpo Esperti in seno alla Commissione Tecnica Centrale. La nomina potrà avvenire a seguito di votazione scritta o per acclamazione in occasione di apposita riunione da tenersi in presenza o anche per via telematica. Della riunione nel corso della quale verrà nominato il rappresentante, sarà stilato un apposito verbale a cura del Direttore di ANACRHA I o di Suo incaricato.

Art. 10
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Ogni provvedimento disciplinare nei confronti degli Esperti di Razza è assunto dal Consiglio Direttivo dell'ANACHRAI su segnalazione del Comitato consultivo.
2. I provvedimenti previsti sono:
 - l'ammonimento scritto;
 - la sospensione temporanea da ogni incarico;
 - la radiazione dal Corpo Esperti.
3. Il Consiglio Direttivo deve sempre assumere tutte le necessarie informazioni prima di stabilire qualsiasi provvedimento disciplinare ed esprimere le sue decisioni per iscritto all'interessato e al Comitato consultivo degli Esperti.

A.N.A.C.R.H.A.I.

Associazione Nazionale Allevatori
Cavalli Di Razza Haflinger in Italia

Viale J.F.Kennedy, 182 - 50038 Scarperia (FI)

Tel.055-4627295 Fax: 055-4628717

E-mail: anacra@haflinger.it - www.haflinger.it



Haflinger Italia

